SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA ——

Nn. 301-421 e 622-A

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE GALLO)

Comunicata alla Presidenza il 10 maggio 1988

Е

TESTO DEGLI ARTICOLI

approvato in sede redigente, dalla Commissione stessa, nella seduta del 10 marzo 1988

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Norme anticipatrici della riforma del processo penale in materia di provvedimenti di cattura (n. 301)

d'iniziativa dei senatori CASTIGLIONE, CASOLI, GUIZZI, MARINUCCI MARIANI, ACONE e PIERRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1987

Nuove norme in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale (n. 421)

d'iniziativa dei senatori BATTELLO, SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, LONGO, IMPOSIMATO, ONORATO, GRECO e MACIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1987

Nuove norme in materia di libertà personale e di garanzie difensive dell'imputato nel processo penale (n. 622)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea costituisce il frutto di un'ampia e approfondita opera di coordinamento e di rielaborazione, da parte della Commissione giustizia e del Comitato ristretto da essa costituito, di due progetti di iniziativa parlamentare (nn. 301 e 421) e di un disegno di legge di iniziativa governativa (n. 622), aventi ad oggetto nuove norme in materia di libertà personale dell'imputato nel processo penale, in una più ampia prospettiva di ampliamento delle garanzie difensive.

Già nella scorsa legislatura il Governo, ritenendo non più differibile un radicale intervento in materia di provvedimenti di cattura da parte del pubblico ministero e del pretore, aveva presentato due disegni di legge (Atti del Senato nn. 254 e 2137), al dichiarato scopo di colmare, in un settore in cui più se ne sentiva l'urgenza per la natura degli interessi coinvolti, l'irriducibile «iato» tra la normativa vigente e i principi portanti della legge-delega per la emanazione del nuovo codice di procedura penale, allora in via di approvazione definitiva. Sulla base di queste proposte, la Commissione giustizia del Senato era pervenuta, sempre nel corso della nona legislatura, dopo un attento esame in sede di Comitato ristretto, alla compiuta elaborazione di un nuovo e più organico testo unificato, che non potette tuttavia essere approvato per l'interruzione anticipata della legislatura.

Con molta sensibilità, i due progetti di iniziativa parlamentare presentati in questa legislatura si sono fatti carico di non disperdere un lavoro già così proficuamente avviato, riproponendo, quasi integralmente, l'articolato suddetto.

Dal canto suo, il disegno di legge governativo, se da un lato presenta, rispetto ai progetti parlamentari, soluzioni differenziate su aspetti anche molto rilevanti, dall'altro si caratterizza per un significativo ed originale contributo di coordinamento fra le norme del codice di procedura penale, le «novelle» intervenute nel

corso degli anni e le pronunce della Corte costituzionale.

Il testo del progetto che si propone all'attenzione degli Onorevoli Senatori recepisce, armonizzandole, le esigenze essenziali che stanno alla base dei suddetti disegni di legge, attraverso un ampio e organico intervento innovativo nel vigente codice di rito, che rappresenta, altresì, una significativa anticipazione di quelle norme del futuro processo penale aventi particolare carattere di urgenza.

In questa prospettiva, i settori di disciplina su cui si è ritenuto necessario o opportuno incidere sono fondamentalmente quattro. Anzitutto, si è attribuito alla competenza esclusiva dell'autorità giurisdizionale il potere di cattura dell'imputato; in secondo luogo, si è provveduto ad un totale riordino dell'intera materia della custodia cautelare; in terzo luogo, si è ulteriormente ampliato il quadro delle garanzie difensive; da ultimo, si è proceduto alla integrale riformulazione di alcune disposizioni del codice penale di rito dichiarate in parte costituzionalmente illegittime. Particolare attenzione è stata, infine, dedicata all'apparato di norme transitorie e di coordinamento con la legislazione vigente.

Uno dei punti più qualificanti e innovativi del disegno di legge in esame consiste, come sopra detto, nella sottrazione della titolarità del potere di cattura al pubblico ministero e al pretore, e nel trasferimento delle relative competenze al giudice istruttore.

Sotto questo profilo, la Commissione ha ritenuto di seguire la precisa indicazione contenuta nei progetti di iniziativa parlamentare, con ciò ponendosi altresì in una linea di «anticipazione» rispetto alla direttiva n. 59 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, per la riforma del codice di procedura penale, che prevede una concentrazione in capo alle sole autorità giurisdizionali della competenza ad emettere i provvedimenti restrittivi della libertà personale.

La posizione del disegno di legge governativo – favorevole, viceversa, ad un mantenimen-

to del potere di cattura in capo al pubblico ministero – era, a sua volta, dettata dalla evidente preoccupazione di evitare la rivalutazione di un organo – appunto il giudice istruttore – destinato a scomparire nel futuro processo penale. Pur trattandosi di un aspetto degno della massima considerazione, la Commissione non ha ritenuto opportuno, nel periodo di transizione fino all'entrata in vigore del nuovo codice di rito, riconoscere la competenza in materia ad un apposito organo collegiale destinato comunque anch'esso a scomparire con la prossima riforma del processo penale.

L'attribuzione al giudice istruttore del potere-dovere di disporre la privazione della libertà personale dell'imputato comporta quindi che, nei casi di istruzione sommaria, il pubblico ministero o il pretore, laddove la legge consente l'emissione del mandato di cattura, possano solo farne richiesta al detto organo (articoli 393, primo e secondo comma, e 398, quinto comma del codice di procedura penale, rispettivamente, dagli articoli 57 e 61 approvati dalla Commissione).

Ciò non significa, tuttavia, che il giudice istruttore abbia una competenza esclusiva in materia di misure restrittive della libertà personale dell'imputato.

Da un lato, infatti, negli stessi casi in cui la legge consente l'emissione del mandato di cattura, il pubblico ministero o il pretore, in presenza di situazioni eccezionali di assoluta urgenza («quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettività»), possono emettere un provvedimento provvisorio (rispettivamente, ordine o mandato) di arresto (vedi gli articoli 393, primo comma, e 398, quinto comma, del codice di procedura penale, nel nuovo testo).

D'altro canto, poi, su proposta del Governo, il testo approvato dalla Commissione ha altresì lasciato agli organi del pubblico ministero e al pretore, sempre nell'istruzione sommaria, la legittimazione a provvedere direttamente quando si tratti di operare un miglioramento dello *status* del soggetto sottoposto a misure restrittive: sia allorchè si tratti di disporre

modalità meno gravi di esecuzione del mandato di cattura («arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza»: articolo 254-bis, secondo comma, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 15 del testo della Commissione) o misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare (prestazione di cauzione o malleveria; obbligo di presentazione periodica all'autorità di polizia giudiziaria: divieto o obbligo di soggiorno in un determinato comune: articolo 282, secondo comma, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 43 del testo della Commissione); sia allorchè, venute meno le esigenze cautelari, si tratti di provvedere alla rimessione in libertà dell'imputato, anche, se del caso, revocando lo stesso mandato di cattura (articoli 260, ultimo comma, e 280, primo comma, del codice di procedura penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 19 e 41).

È questa una scelta che solo in apparenza non si concilia con l'individuazione del giudice istruttore come giudice naturale, in quanto risponde alla preminente esigenza di non sacrificare l'interesse alla libertà (o al trattamento più favorevole) della persona umana laddove non permangano le condizioni giustificative di una restrizione della libertà personale (o di una misura comunque di particolare gravità). Inoltre, occorre notare come, nonostante il mantenimento in capo all'organo dell'accusa della legittimazione a provvedere in melius in ordine allo status libertatis dell'imputato, resti comunque intatto il diritto dell'interessato di adire il giudice istruttore per ottenere la revoca o la modifica in senso migliorativo dei provvedimenti a suo carico, qualora il pubblico ministero o il pretore non abbiano disposto in tal senso (articoli 254-bis, secondo comma; 260, ultimo comma; 270, ultimo comma; 280, ultimo comma, e 282, quinto comma, del codice di procedura penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 15, 19, 31, 41 e 43, del testo approvato dalla Commissione).

La sottrazione al pubblico ministero e al pretore del potere di emettere provvedimenti di cattura ha, conseguentemente, reso necessaria una positiva opera di adeguamento della

vigente legislazione processuale penale alla nuova normativa. Così, a parte le modifiche puramente formali di coordinamento (cui assolvono le disposizioni degli articoli 1, 2, 5, 10, 11, comma 2, 23, comma 2, 28, 29, 62, 63 e 64 del testo della Commissione, aggiuntive o sostitutive, rispettivamente, degli articoli 15, terzo comma, 42, terzo comma, 243, 250, terzo comma, 251, secondo comma, 263-bis, primo comma, 267, secondo comma, 268, primo e secondo comma, 404, secondo comma, 444, secondo comma, e 502, secondo comma, del codice di procedura penale), si è espressamente preveduta un'ulteriore «conferma», da parte del giudice istruttore, del decreto motivato con cui il pubblico ministero o il pretore ha convalidato l'arresto compiuto in fase preistruttoria (articolo 246, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 6 e 7, nuovo testo).

L'altro punto realmente qualificante il testo del progetto che si sottopone all'attenzione degli onorevoli senatori – comune, questa volta, a tutti i disegni di legge, sia di iniziativa parlamentare che governativa, nonchè nel solco delle decisioni già adottate in sede di Comitato ristretto nel corso della passata legislatura – è costituito dalla abolizione dei mandati di cattura obbligatori.

Con la nuova disciplina proposta, viene meno quella presunzione «legale» di pericolo per le esigenze cautelari connessa alla realizzazione di certi reati di particolare gravità (di cui ancora parlava la sentenza 23 aprile-4 maggio 1970, n. 64, della Corte costituzionale), stabilendosi, al contrario, il potere del giudice di emettere mandato di cattura solo allorquando esista un pericolo concreto per taluna delle ragioni di cautela tassativamente indicate nell'articolo 253, secondo comma, del codice di procedura penale (nel nuovo testo introdotto dall'articolo 13 del testo della Commissione), analogamente a quanto oggi disposto, per la cattura facoltativa, dall'articolo 254, secondo comma, del codice di procedura penale.

Inoltre, venendo incontro ad esigenze largamente sentite nella pubblica opinione e, soprattutto, in una prospettiva di «anticipazione» dei principi cui dovrà adeguarsi il nuovo codice di procedura penale – così come

risultano dalla direttiva n. 59 dell'articolo 2 della legge n. 81 del 1987 e dagli articoli 273 e 274 del progetto preliminare del codice di procedura penale presentato per il parere alla competente Commissione parlamentare il 29 gennaio 1988 –, si è cercato di ancorare la discrezionalità del giudice in materia di emanazione dei mandati di cattura a parametri più restrittivi di quelli attualmente vigenti.

Così a differenza di quanto disposto dall'attuale secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale, le esigenze cautelari concernenti l'acquisizione delle prove rilevano (articolo 253, secondo comma, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 13, nuovo testo) soltanto se si tratti di esigenze di tutela «inderogabili e concrete» che abbiano ad oggetto «specifiche fonti di prova»; così, ancora, il pericolo di fuga dell'imputato può legittimare la limitazione della libertà personale solo quando sia «concreto» ed «il giudice ritenga, in base ad elementi specifici, che per il delitto per cui si procede verrà irrogata con la sentenza una pena che non rientri nei limiti della sospensione condizionale» (analogamente a quanto disposto, in via generale, dall'articolo 278 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 39 del testo proposto dalla Commissione, che fissa il cosiddetto «principio di proporzionalità»). Nulla è, viceversa, innovato rispetto all'ultima delle esigenze cautelari che consentono l'emissione del mandato di cattura, ossia quella di tutela della collettività determinata dalla pericolosità dell'imputato, pericolosità che continua a desumersi «dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto».

Anche con riferimento ai presupposti per l'emanazione del mandato di cattura, la normativa che si propone appare più restrittiva: così, da un lato, il provvedimento privativo della libertà personale può essere adottato solo qualora, trattandosi di delitti non colposi, la legge stabilisca la pena della reclusione «superiore nel massimo a tre anni» (articolo 253, primo comma, n. 1), del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 13, nuovo testo); dall'altra, si condiziona l'emanazione del mandato di cattura all'esistenza di «indizi» di colpevolezza, non più meramente «sufficienti» (come per i mandati, o ordini, di

comparizione e di accompagnamento), ma «gravi» (articolo 252 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 12, nuovo testo; vedi anche l'articolo 269 del codice di procedura penale, sostituito dall'articolo 30); indizi che debbono essere specificamente enunciati, compatibilmente con il segreto istruttorio (articolo 264, secondo comma, del codice di procedura civile, nella versione introdotta dall'articolo 26, comma 1).

Tutto ciò non significa tuttavia che per i reati più gravi, per i quali l'attuale normativa prevede, appunto, la cattura «obbligatoria», le esigenze di tutela dell'ordinamento non trovino più alcuna considerazione. Proprio muovendo dal presupposto di riconoscere a tali reati una particolare rilevanza, il testo in esame ha previsto uno specifico obbligo di motivazione «in negativo»; nel senso che qualora il giudice ritenga, per l'insussistenza delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 253, come sostituito dall'articolo 13, nuovo testo, di non dover emettere il mandato di cattura, pur procedendo nei confronti di un imputato per uno dei reati indicati nel «nuovo» articolo 254 del codice di procedura penale (che ripete l'elenco dei reati per cui, oggi, è prevista l'obbligatorietà del mandato di cattura), «deve darne atto con decreto motivato» (articolo 254 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 14 del testo della Commissione), sentito il pubblico ministero (articolo 262, primo comma del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 21). Tale scelta, dettata da ragioni pratiche e dalla quotidiana esperienza giudiziaria, rappresenta, nel complesso, un ragionevole punto di equilibrio.

La integrale riformulazione degli articoli 253 e 254 del codice di procedura penale ha poi comportato la necessità di provvedere ad una vasta opera di coordinamento con le altre norme del codice di rito che rinviano alle suddette disposizioni. In questa ottica si muovono, sul piano del raccordo meramente formale, gli articoli 8 (che modifica il sesto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale), 10 (articolo 250, terzo comma), 20 (articolo 261, primo, secondo e terzo comma), 27 (articolo 265, secondo comma), 32 (articolo 272, primo comma, n. 4), 33

(articolo 272, decimo comma), 35 (articolo 273), 57 (articolo 393, primo e secondo comma) e 63 (articolo 444, secondo comma) del testo proposto dalla Commissione. Una nuova disciplina in tema di rapporti reciproci tra mandato di cattura, di comparizione e di accompagnamento è poi introdotta dall'articolo 261, primo e secondo comma del codice di procedura penale (come sostituito dall'articolo 20, nuovo testo).

L'articolo 71 del testo in esame prevede, a sua volta, una disposizione «di chiusura» che consente il raccordo, in via generale e una volta per tutte, tra gli articoli 253 e 254 del codice di procedura penale, così come «riformulati», e tutte le leggi vigenti, anche diverse dal codice di procedura penale, laddove in esse si prescriva il ricorso alla cattura obbligatoria (primo comma) o si faccia menzione dell'ordine di cattura (secondo comma), ovvero laddove si faccia riferimento, per la determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura, ai reati per i quali è previsto il mandato di cattura obbligatorio o facoltativo.

Conformemente a quanto stabilito dalla più volte menzionata direttiva n. 59 della leggedelega n. 81 del 1987 e dall'articolo 275 del progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, il testo del disegno di legge in esame, nella prospettiva di un totale «riordino» dell'istituto della custodia cautelare, impone l'adozione di misure coercitive diverse dalla custodia in carcere, laddove esse risultino in concreto «adeguate» a garantire le esigenze di cautela processuale.

Tali misure, di contenuto meno afflittivo per l'imputato, e cioè il cosiddetto arresto domiciliare di cui all'articolo 254-bis del codice di procedura penale (articolo 15 del testo proposto) e le altre misure di coercizione personale diverse dalla custodia cutelare previste nell'articolo 282 del codice di procedura penale (articolo 43), sono già conosciute nel sistema vigente. Il testo del disegno di legge si preoccupa, soprattutto, di provvedere ad una «razionalizzazione» dell'intera materia (superando anche alcuni problemi che si erano presentati all'attenzione della dottrina), prevedendo espressamente che, che mentre il cosiddetto arresto domiciliare costituisce solo una modalità esecutiva del mandato di cattura

(argumenta ex articolo 254-bis, primo comma, e 264, terzo comma, del codice di procedura penale, nuovo testo), le altre misure previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale (prestazione di cauzione o malleveria; obbligo di presentazione periodica all'autorità di polizia giudiziaria; divieto od obbligo di soggiorno in un dato comune) costituiscono vere e proprie «alternative» alla cattura dell'imputato (argumenta ex articolo 282, primo comma, del codice di procedura penale, nuovo testo); in particolare, il loro ruolo autonomo viene, nel testo proposto, ulteriormente sottolineato in conseguenza altresì della scomparsa (come si dirà fra breve) dell'istituto della libertà provvisoria, cui tali misure erano, nell'ordito originario del codice di rito, funzionalmente collegate. Ciò ha reso necessaria, fra l'altro, la soppressione del richiamo che, alle suddette misure, viene fatto dagli (attuali) articoli 269 (articolo 30, nuovo testo) e 254-bis. primo comma, del codice di procedura penale (articolo 15, nuovo testo).

Il principio di «proporzione» o di «adeguatezza», in quanto operante sia nel momento della scelta che della revoca delle misure coercitive personali, costituisce il cardine fondamentale di tutto il sistema di cautela processuale introdotto dal testo in esame; esso si pone altresì – come già detto – in una prospettiva «anticipatoria» rispetto a quanto stabilito dalla direttiva n. 59 della legge-delega n. 81 del 1987 e dagli articoli 275 e 299 del progetto preliminare del codice di procedura penale. Tale principio opera in una triplice direzione.

Anzitutto, nella scelta della misura, il giudice deve applicare quella meno afflittiva, purchè la ritenga in concreto sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253 del codice di procedura penale. Ciò si ricava, in primo luogo, dall'articolo 254-bis del codice di procedura penale (articolo 15, nuovo testo), secondo cui, nell'emettere il mandato di cattura, o anche successivamente, il giudice dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto in uno dei luoghi ivi indicati, «quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento»; in secondo luogo, dall'ar-

ticolo 282, primo e secondo comma, del codice di procedura penale (articolo 43, nuovo testo), a tenore del quale il giudice, in deroga a quanto previsto nell'articolo 253 del codice di procedura penale, anzichè emettere il mandato di cattura (o anche dopo la sua emissione, qualora ne ricorrano i presupposti) dispone l'applicazione di una o più delle misure «alternative» ivi previste, «se le stesse appaiono sufficienti a tutelare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo 253»; infine, dagli articoli 263-bis, primo comma, e 263-ter, terzo comma, del codice di procedura penale (articoli 23 e 24, nuovo testo), secondo cui il tribunale della libertà, può, anche d'ufficio, in sede di conferma o di revoca del provvedimento di cattura applicare una delle misure previste, rispettivamente, dall'articolo 254-bis o dall'articolo 282 del codice di procedura penale.

Come logica conseguenza del costante collegamento «biunivoco» tra il tipo di misura coercitiva applicabile e le concrete esigenze cautelari si colloca, poi, la prevista possibilità di un «ampliamento» o, addirittura, del recupero totale dello *status libertatis* dell'imputato. Così, oltre alla possibilità di «trapasso» da una misura più grave a una meno afflittiva, laddove essa risulti in concreto «adeguata» a soddisfare le esigenze cautelari, come si sono venute di fatto modificando (vedi articoli 254-bis, secondo comma, 263-bis, primo comma, 263-ter, terzo comma, 282, secondo comma, e 503, ultimo comma, del codice di procedura penale, nel nuovo testo proposto; vedi altresì, nella stessa ottica, l'articolo 246, quarto comma, del codice di procedura penale, sempre nel testo innovato), qualora sia lo stesso pericolo concreto per le esigenze cautelari a venire meno, ciò comporta, coerentemente ai principi che costituiscono l'intelaiatura del testo in esame in subiecta materia, il ripristino totale dello status libertatis dell'imputato.

In particolare, se si trova in stato di custodia cautelare (custodia in carcere o arresto domiciliare), venute meno le esigenze indicate nell'articolo 253 del codice di procedura penale, l'imputato deve essere immediatamente rimesso in libertà, in ogni stato e grado del procedimento (articolo 277 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo

37, nuovo testo; vedi anche articolo 503, ultimo comma, del codice di procedura penale, nella versione dell'articolo 65). Per il caso in cui, viceversa, l'imputato non si trovi in stato di custodia cautelare per non essere stato il mandato di cattura ancora eseguito, questo viene revocato (articolo 260 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 19). Qualora, infine, l'imputato sia sottoposto ad una delle misure «alternative» previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, provvede il sesto comma dello stesso articolo (articolo 43, nuovo testo).

La disciplina proposta, da un lato, risolve in modo chiaro il problema (tuttora assai dibattuto) dei reciproci rapporti tra revoca del mandato di cattura e scarcerazione dell'imputato per il venir meno dei presupposti che ne giustificano l'emanazione: secondo il testo in esame, si ha sempre «revoca» quando il mandato di cattura non è stato ancora eseguito (articolo 260, primo comma, del codice di procedura penale, nuovo testo); si ha «scarcerazione» se, essendo stato il mandato eseguito, vengano a mancare, a carico dell'imputato, indizi gravi di colpevolezza ovvero se la legge non autorizza il mandato di cattura (articoli 269 e 270 del codice di procedura penale, come sostituiti dagli articoli 30 e 31); si ha, infine, «rimessione in libertà» quando siano venute meno le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253 del codice di procedura penale (articolo 277 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 37).

Sotto altro profilo, una volta correlata l'adozione di una qualsiasi misura coercitiva personale all'esistenza di un concreto pericolo per le esigenze cautelari, appare poi evidente come non vi sia più «spazio» per l'istituto della libertà provvisoria, che viene conseguentemente abolito (argumenta ex articoli 277 e seguenti del codice di procedura penale, nel nuovo contenuto fissato dagli articoli 37 e seguenti). Il coordinamento formale con la normativa processuale vigente viene poi attuato sostituendo alle parole «libertà provvisoria» (di cui al codice di procedura penale) quelle «rimessione in libertà»: articoli 36, 40, comma 2, 41, 42 comma 1, 65, 67 e 68 del testo proposto dalla Commissione. Importante è, a questo proposito, notare come la sostituzione del concetto di libertà provvisoria con quello di rimessione in libertà non si risolva in una mera questione terminologica; è, invece, l'affermazione di un importante principio per cui la restituzione della libertà non rappresenta più un «privilegio» ma un interesse adeguatamente protetto dall'ordinamento.

Un'ulteriore applicazione del principio di «adeguatezza» in materia di misure coercitive personali, che conferma come esso abbia, nell'impianto sistematico del testo in esame, una portata generale, si trova nell'articolo 278 del codice di procedura penale (articolo 39, nuovo testo), il quale, riprendendo sostanzialmente quanto già disposto dall'articolo 277-bis del codice di procedura penale (che viene, di conseguenza, abrogato: articolo 38 del testo proposto), dispone che, in deroga a quanto previsto nell'articolo 253 del codice di procedura penale, il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, deve non emettere il mandato di cattura, revocare quello non ancora eseguito o rimettere in libertà l'imputato quando ritiene, in base a elementi specifici, che in caso di condanna possa essere irrogata una pena: a) che rientri nei limiti della sospensione condizionale; b) o che non superi per durata la custodia cautelare già sofferta dall'imputato; c) ovvero che, tenuto conto di questa, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena; in breve: allorchè la custodia cautelare appaia non proporzionata alla pena che, di fatto, dovrà essere scontata a seguito della condanna.

Sempre muovendo dal postulato di una coerente applicazione del principio di adeguatezza, ma in una direzione opposta a quella finora esaminata, il testo in esame ha anche previsto la possibilità, laddove l'insorgenza di nuove circostanze imponga una diversa valutazione delle esigenze cautelari, che la libertà personale dell'imputato possa subire anche modificazioni in pejus. In particolare, per la fase istruttoria provvedono gli articoli 260, secondo comma (articolo 19, nuovo testo), e 282, ultimo comma, del codice di procedura penale (articolo 43, nuovo testo), che dispongono l'emissione del mandato di cattura, rispettivamente, anche qualora esso non sia stata emanato o sia stato revocato o l'imputato sia stato rimesso in libertà (ma non per

scarcerazione per decorrenza dei termini); ovvero allorchè le misure cosiddette «alternative» appaiano inidonee a salvaguardare le esigenze cautelari. Analogamente, ai sensi dell'articolo 254-bis, ultimo comma, del codice di procedura penale (articolo 15, nuovo testo), il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere, qualora l'arresto domiciliare non appaia più sufficiente agli stessi fini. Nella stessa prospettiva si colloca l'articolo 375, secondo comma, del codice di procedura penale (articolo 55, nuovo testo), che disciplina i provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato in caso di rinvio a giudizio.

Per le fasi successive all'istruzione, l'articolo 273 del codice di procedura penale (integralmente riformulato dall'articolo 35 del testo della Commissione) stabilisce che la cattura dell'imputato in libertà per motivi diversi dalla scarcerazione per decorrenza dei termini (in ciò conformandosi alla sentenza n. 64 del 1970 della Corte costituzionale) è disposta, nella fase degli atti preliminari o con la sentenza di condanna, solo qualora si proceda per uno dei delitti particolarmente gravi indicati nell'articolo 254 del codice di procedura penale e l'imputato si sia dato alla fuga o vi sia concreto pericolo di fuga. Anticipando, poi, la direttiva n. 63 della legge-delega n. 81 del 1987 e l'articolo 300, sesto comma, del progetto preliminare del codice di procedura penale, lo stesso articolo 273 dispone che se l'imputato, rimesso in libertà in seguito ad una sentenza di assoluzione, sempre per uno di quei reati di particolare gravità, è successivamente condannato, la cattura è ordinata con la stessa sentenza di condanna anche quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della colletti-

Il ripristino dello status detentionis è poi disposto altresì dall'articolo 292 del codice di procedura penale (articolo 51, nuovo testo), qualora l'imputato violi gli obblighi a lui imposti con le misure «alternative» (vedi anche l'articolo 276 del progetto preliminare del codice di procedura penale); a differenza dei casi precedetemente esaminati, tuttavia, la cattura dell'imputato costituisce qui, specificatamente, una «sanzione» per l'inosservanza delle prescrizioni, rispondendo quindi ad una

ratio completamente diversa. Analogamente, ai sensi dell'articolo 254-bis, ultimo comma, del codice di procedura penale (articolo 15 del testo della Commissione), il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere qualora violi taluna delle prescrizioni che costituiscono il contenuto degli arresti domiciliari.

Al coordinamento con la normativa vigente in materia di impugnazioni contro i provvedimenti che applicano, modificano o revocano le misure coercitive personali provvedono gli articoli 18, 22, 43, 50 e 61 del testo proposto, che sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 254quinquies, primo comma, 263, secondo comma, 282, sesto comma, 291-bis, rubrica e primo comma e 398, ultimo comma, del codice di procedura penale (quest'ultimo, in particolare, prevede la possibilità di appello del pretore avverso l'ordinanza con cui il giudice istruttore non accoglie la sua richiesta di emissione del mandato di cattura ovvero dispone l'applicazione del solo arresto domiciliare o di una delle cosiddette misure alternative).

L'altro fondamentale filone di intervento del testo in esame, sia pure quantitativamente più limitato, è costituito dall'ampliamento delle facoltà connesse al diritto di difesa, anche qui in una prospettiva di «anticipazione» di quelle norme del futuro codice di procedura penale che presentano particolare carattere di urgenza.

In primo luogo, l'articolo 52 del testo proposto innova radicalmente il secondo comma dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale, inserendo formalmente, nel testo del disposto, le «addizioni» operate dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 63 e 64 del 13-19 aprile 1972, e quindi attribuendo ai difensori delle parti «direttamente interessate» il diritto di assistere anche alle ispezioni giudiziali (escluse quelle corporali), alle perquisizioni personali e alle testimonianze a futura memoria; a tali atti vengono aggiunti, anticipandosi, in parte qua, l'attuazione della direttiva n. 38 della legge-delega n. 81 del 1987, i confronti fra coimputati e fra imputati e testi. Tenuto, però, conto che la Corte costituzionale, con la stessa sentenza n. 63 del 1972, aveva ritenuto non illegittimo che il difensore non dovesse essere previamente avvertito del compimento delle ispezioni giudiziali (non corporali) e delle perquisizioni

personali, si è reso necessario altresì integrare, nel senso suddetto, il terzo comma dell'articolo 304-ter del codice di procedura penale (articolo 53, nuovo testo). In conseguenza delle modifiche apportate agli articoli 304-bis e ter del codice di procedura penale anche il quarto comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale ha, a sua volta, subito un intervento di coordinamento (articolo 3).

Sempre sul piano di un rafforzamento delle garanzie della difesa, si è ampliata la portata del sesto comma dell'articolo 272-bis del codice di procedura penale (articolo 34, nuovo testo), stabilendosi la possibilità per l'imputato di ricorrere immediatamente per Cassazione avverso le ordinanze dibattimentali in tema di scarcerazione anche quando dalla loro deliberazione siano trascorsi dieci giorni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il grado di giudizio. A tale modifica del sesto comma dell'articolo 272-bis fa poi espresso riferimento l'ultimo comma dell'articolo 281 del codice di procedura penale (articolo 42 comma 2, nuovo testo), che dispone, in via generale, in materia di impugnazione delle ordinanze sulla rimessione in libertà.

Ancora, nella stessa prospettiva «garantistica» si pongono sia l'articolo 263-bis, terzo comma, del codice di procedura penale (articolo 23 comma 3, nuovo testo) che, in materia di impugnazioni dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, attribuisce all'imputato la facoltà di scegliere tra il riesame nel merito e l'immediato ricorso in Cassazione per violazione di legge; sia l'articolo 263-ter, sesto comma, del codice di procedura penale (articolo 25, nuovo testo, che inserisce un nuovo comma dopo il quinto), il quale facoltizza il difensore ad intervenire nel procedimento di riesame in camera di consiglio per illustrare le proprie ragioni.

L'ultimo settore di intervento del disegno di legge in esame ha un contenuto più «correttivo» che innovativo in senso stretto, essendosi anche qui provveduto ad adeguare la normativa vigente in tema di condizioni per il proscioglimento istruttorio a quanto stabilito dalla sentenza n. 151 del 12-15 dicembre 1967 della Corte costituzionale.

In questa direzione, si è provveduto a modificare il testo degli articoli 376, primo comma, 395, ultimo comma, e 398, quarto comma, del codice di procedura penale (rispettivamente, articoli 56, 58 e 61 del testo proposto), stabilendosi la necessità della previa contestazione del fatto qualora sia disposto il proscioglimento in istruttoria con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato ovvero - e qui sta un rilevante profilo di novità rispetto alla stessa sentenza della Corte sopra citata - non è preveduto dalla legge come reato. Ciò ha reso, a sua volta, necessaria una corrispondente modifica, in funzione di coordinamento, dell'articolo 252, seconda parte, del codice di procedura penale (articolo 12).

Onorevoli Senatori, la succinta esposizione dei punti di maggior rilievo del disegno di legge che è sottoposto alla attenzione di quest'Assemblea, l'importanza che le soluzioni a questi punti date assumono nel quadro generale del rinnovamento del processo penale, la costante preoccupazione di armonizzare il dettato con la legislazione novellistica e le decisioni della Corte costituzionale, la cura posta nel tenere sempre presenti i principi costituzionali, mi permettono di chiedere l'approvazione del testo proposto dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica.

GALLO, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTER-NO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Guizzi)

sui disegni di legge nn. 301-421 e 622

13 gennaio 1988

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, pur formulando talune riserve sulla norma in base alla quale la proposizione del ricorso in Cassazione per violazione di legge rende inammissibile la richiesta di riesame nel merito, rispondendo i due strumenti a finalità distinte.

Si invita inoltre la Commissione di merito a valutare l'ipotesi di attribuire al pubblico ministero la facoltà di ricorrere, per motivi di merito, contro il decreto motivato con il quale il giudice dà atto di non dover emettere mandato di cattura.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale

Art. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 15 del codice di procedura penale le parole: «a mandato o ad ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «a mandato di cattura o a mandato o a ordine di arresto».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 42 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nel trasmettere gli atti all'autorità competente il giudice e il pubblico ministero hanno facoltà, quando sussistono le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, di emettere rispettivamente mandato od ordine di arresto».

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, è abrogato.

Art. 3.

- 1. Il quarto comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-bis l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di

fiducia. Questi viene immediatamente avvertito del compimento di tali atti, con eccezione di quelli indicati nel terzo comma dell'articolo 304-ter, ai quali però il difensore o altra persona di fiducia, se presenti, possono assistere».

- 2. Al sesto comma dello stesso articolo 225 le parole: «di cui al comma quarto del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla prima parte del comma quarto del presente articolo».
- 3. All'ottavo comma dello stesso articolo 225 le parole: «previsti dal quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dalla prima parte del quarto comma».

Art. 4.

1. Il secondo e il terzo periodo del secondo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: «Se trattasi di reato per il quale egli non è competente per materia deve trasmettere gli atti del procedimento e ogni cosa che vi si riferisce all'autorità giudiziaria competente. Provvede tuttavia agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovano nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge consente il mandato di cattura e sussistono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, può emettere mandato di arresto adeguatamente motivato».

Art. 5.

1. All'articolo 243 del codice di procedura penale le parole: «la cattura» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto». Alla rubrica dello stesso articolo 243 le parole: «Ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «Ordine di arresto».

Art. 6.

1. Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, convalida l'arresto e, valutate le esigenze cautelari di cui all'articolo 253, dispone il mantenimento della custodia in carcere, l'applicazione della misura prevista nel primo comma dell'articolo 254-bis o di quelle previste nell'articolo 282, ovvero la rimessione in libertà dell'imputato. Il decreto di convalida deve contenere l'enunciazione sommaria del fatto e degli articoli di legge che lo prevedono e deve essere immediatamente consegnato in copia all'imputato».

Art. 7.

1. Il quarto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Quando l'imputato non deve essere giudicato con il rito direttissimo, il decreto di convalida è trasmesso senza ritardo insieme agli atti al giudice istruttore competente per la convalida dell'ordine di arresto, e cessa di avere efficacia se non è da questi confermato con decreto motivato entro dieci giorni dall'arresto; nel confermare la convalida il giudice istruttore può anche modificare le disposizioni relative alla libertà personale. Se si procede a giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 502 o del quarto comma dell'articolo 505, la convalida cessa di avere efficacia ove entro dieci giorni dall'arresto non sia confermata con ordinanza dal giudice del dibattimento o non sia pronunciata sentenza di condanna».

Art. 8.

1. Al sesto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale le parole: «è imposto o autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato».

Art. 9.

1. Al settimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale le parole: «dal quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «dalla prima parte del quarto comma».

Art. 10.

1. Al terzo comma dell'articolo 250 del codice di procedura penale le parole: «o dell'ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «di cattura o dell'ordine d'arresto» e le parole: «è imposta o consentita» sono sostituite dalle seguenti: «è consentita».

Art. 11.

- 1. Al primo comma dell'articolo 251 del codice di procedura penale le parole: «che l'imputato sia condotto in carcere o rimanga altrove in stato di arresto a disposizione dell'Autorità che lo ha emesso» sono sostituite dalle seguenti: «che l'imputato sia condotto in carcere ovvero rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorità giudiziaria in uno degli altri luoghi indicati nell'articolo 254-bis».
- 2. Al secondo comma dello stesso articolo 251, le parole: «di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «di arresto».
- 3. Al terzo comma dello stesso articolo 251, le parole: «se entro venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «se entro dieci giorni» e le parole: «od ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «di cattura».

Art. 12.

- 1. L'articolo 252 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «Art. 252. (Condizioni generali per la emissione dei mandati od ordini). Per poter emettere un mandato o un ordine è necessario che a carico di colui nei cui confronti il provvedimento viene emesso esistano indizi

gravi di colpevolezza o, se trattasi di mandato od ordine di comparizione ovvero di mandato od ordine di accompagnamento emesso ai sensi del primo comma dell'articolo 261, indizi sufficienti. Tuttavia, quando il magistrato ritiene che la istruzione debba essere chiusa con dichiarazione di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato o non è preveduto dalla legge come reato e l'imputato non è già stato interrogato, è emesso mandato od ordine di comparizione».

Art. 13.

- 1. L'articolo 253 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «Art. 253. (Condizioni per la emissione del mandato di cattura). Salvo quanto previsto dagli articoli 278 e 282 può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:
- 1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni;
- 2) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Il mandato di cattura può essere emesso soltanto quando sussistono inderogabili e concrete esigenze di tutela dell'acquisizione di specifiche fonti di prova ovvero quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che si dia alla fuga ed il giudice ritenga, in base ad elementi specifici, che per il delitto per cui si procede verrà irrogata con la sentenza una pena che non rientri nei limiti della sospensione condizionale, ovvero quando, per la pericolosità dell'imputato desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, sussistono esigenze di tutela della collettività».

Art. 14.

- 1. L'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «Art. 254. (Obbligo di motivazione in caso di non emissione del mandato di cattura per determinati reati). Il giudice, se ritiene di non emettere mandato di cattura per insussistenza

delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 253, deve darne atto con decreto motivato nel caso in cui proceda contro l'imputato di uno dei seguenti reati:

- 1) delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo:
- 2) delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice penale, ovvero l'ergastolo;
- 3) delitto di falsificazione di monete, spendita o introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, preveduto dall'articolo 453 del codice penale;
- 4) delitto di associazione di tipo mafioso preveduto dall'articolo 416-bis del codice penale:
- 5) delitto di alienazione o acquisto di schiavi».

Art. 15.

1. L'articolo 254-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 254-bis. – (Misura disposta in luogo della custodia in carcere. Principio di adeguatezza). – In ogni stato e grado del procedimento, nell'emettere il mandato di cattura, il giudice dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza, quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.

Nel corso dell'istruzione sommaria e dopo l'emissione del mandato di cattura il pubblico ministero o il pretore dispongono che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto in uno dei luoghi di cui al comma precedente quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari previste nell'articolo 253. Il pubblico ministero o il pretore, se è presentata domanda di applicazione della misura e non ritengo-

no di accoglierla, trasmettono gli atti con le loro richieste al giudice istruttore affinchè decida; in ogni altro stato e grado del procedimento, dopo l'emissione del mandato di cattura, la suddetta misura è concessa dal giudice indicato nell'articolo 279.

La misura di cui ai commi precedenti è revocata con ordinanza, d'ufficio o anche su richiesta del pubblico ministero ovvero del pretore durante l'istruzione sommaria, dal giudice indicato nella seconda parte del precedente comma quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che l'hanno consentita o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l'ordinanza di revoca il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere».

Art. 16.

1. L'articolo 254-*ter* del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 17.

1. Il primo comma dell'articolo 254-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Con il provvedimento con il quale è disposta la misura prevista dall'articolo 254-bis possono essere imposti in casi particolari limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono».

Art. 18.

- 1. Il primo comma dell'articolo 254-quinquies del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono appellare contro le ordinanze emesse nell'istruzione che decidono sulla misura dell'arresto domiciliare ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 254-bis. Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono altresì appellare contro le ordinanze che decidono sulla revoca della misura emesse nel corso dell'istruzione».

Art. 19.

1. L'articolo 260 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 260. – (Revoca e nuova emissione del mandato di cattura). – In ogni stato e grado del procedimento, quando il mandato di cattura non è stato ancora eseguito, il giudice lo revoca con ordinanza se sono venute meno le esigenze cautelari o le altre condizioni che lo legittimano.

Nel corso dell'istruzione, quando nuove circostanze lo richiedono, il giudice emette mandato di cattura anche se lo stesso è stato già revocato o non emesso ai sensi dell'articolo 254 o dell'articolo 278, ovvero se l'imputato è stato rimesso in libertà ai sensi dell'articolo 277. Quando si procede con istruzione sommaria, il giudice provvede su richiesta del pubblico ministero o del pretore.

Nell'istruzione sommaria la revoca del mandato di cattura ovvero dell'ordine o del mandato di arresto è disposta dal pubblico ministero o dal pretore procedente con ordinanza; se la revoca è richiesta dall'imputato e il pubblico ministero o il pretore non ritengono di accoglierla, si osservano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 270».

Art. 20.

1. La rubrica e i primi tre commi dell'articolo 261 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 261. – (Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o d'accompagnamento). – Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253, può essere emesso soltanto mandato di comparizione. Tuttavia, il mandato di comparizione può sempre essere convertito in quello d'accompagnamento se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.

Il mandato di accompagnamento può altresì emettersi per i reati preveduti dall'articolo 253 quando vi è fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto».

Art. 21.

1. Il primo comma dell'articolo 262 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Prima di ordinare l'emissione o la revoca del mandato di cattura ovvero di emettere il decreto previsto dall'articolo 254 il giudice nell'istruzione formale deve sentire il pubblico ministero. Il pretore quando dispone la revoca del mandato di cattura ne informa il procuratore della Repubblica».

Art. 22.

1. Il secondo comma dell'articolo 263 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Se il giudice non accoglie la richiesta, o se applica una misura cautelare diversa da quella richiesta dal pubblico ministero, o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento può essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti emessi dal pretore o dal giudice istruttore ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento».

Art. 23.

- 1. La rubrica dell'articolo 263-bis del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: «(Riesame dei mandati di cattura o di arresto e degli ordini di arresto)».
- 2. Al primo comma dello stesso articolo 263-bis le parole: «o dell'ordine di cattura o di arresto» sono sostituite dalle seguenti: «di cattura o di arresto o dell'ordine di arresto» e le parole: «prevista nei primi due commi dell'articolo 254-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'arresto domiciliare ovvero delle misure di coercizione previste dall'articolo 282».

3. Al terzo comma dello stesso articolo 263-bis le parole: «e gli ordini di cattura o di arresto» sono sostituite dalle seguenti: «di cattura o di arresto e gli ordini di arresto» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tuttavia, anche nei casi in cui è ammessa la richiesta di riesame, l'imputato può proporre immediatamente ricorso per Cassazione per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame».

Art. 24.

1. Il terzo comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato di cattura o di arresto o l'ordine di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato, o, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione delle misure previste dall'articolo 282. Quando conferma il provvedimento il tribunale dispone, anche d'ufficio, in luogo della custodia in carcere dell'imputato, l'applicazione di una delle misure di cui al primo comma dell'articolo 254-bis, se la stessa è sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253».

Art. 25.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 263ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Con la richiesta di riesame, il difensore può chiedere di intervenire, in camera di consiglio, per illustrarla. In tal caso il presidente del tribunale fissa la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso almeno due giorni prima al difensore ed al pubblico ministero, che hanno facoltà di intervenire. Il tribunale decide in ogni caso entro tre giorni dalla data suddetta».

Art. 26.

- 1. Il secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la specifica enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza, nonchè dei motivi che ne determinano l'emissione. Salve le ipotesi di cui, rispettivamente, al quarto comma dell'articolo 395 ed al quarto comma dell'articolo 398, i mandati di comparizione devono contenere l'enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza».
- 2. Al terzo comma dello stesso articolo 264, dopo le parole: «in carcere» sono inserite le seguenti: «o di rimanere in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza».

Art. 27.

1. Al secondo comma dell'articolo 265 del codice di procedura penale le parole: «è prescritto o autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato».

Art. 28.

1. Al secondo comma dell'articolo 267 del codice di procedura penale le parole: «un mandato o un ordine di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «un ordine di arresto o un mandato di cattura».

Art. 29.

- 1. Al primo comma dell'articolo 268 del codice di procedura penale le parole: «ovvero di un ordine di cattura, d'arresto» sono sostituite dalle seguenti: «o di arresto ovvero di un ordine di arresto».
- 2. Al secondo comma dello stesso articolo 268 le parole: «il mandato o l'ordine di

cattura» sono sostituite dalle seguenti: «il mandato di cattura o di arresto o l'ordine di arresto».

Art. 30.

1. L'articolo 269 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 269. – (Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore). – Durante l'istruzione formale il giudice istruttore ordina immediatamente, anche di ufficio, la scarcerazione dell'imputato quando vengono a mancare a carico di questo indizi gravi ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura».

Art. 31.

1. L'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270. - (Scarcerazione ordinata dal pubblico ministero o dal pretore). - Nell'istruzione sommaria la scarcerazione deve essere immediatamente ordinata dal pubblico ministero, o dal pretore nei procedimenti per reati di sua competenza, se ricorrono le condizioni prevedute dall'articolo precedente.

Nei casi in cui il pubblico ministero o il pretore non ritengono di ordinare la scarcerazione richiesta dall'imputato, provvede il giudice istruttore, al quale l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero o dal pretore insieme con le relative conclusioni e con gli atti del procedimento».

Art. 32.

- 1. Al primo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale il numero 4) è sostituito dal seguente:
- «4) per i reati soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 254:
- a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo;
- b) un anno se la legge prevede una pena minore».

Art. 33.

1. Il decimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Quando sussiste taluna delle esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, con l'ordinanza di scarcerazione può essere imposta all'imputato una o più delle misure coercitive previste nell'articolo 282, primo comma, numeri 2) e 3). Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze».

Art. 34.

1. Il sesto comma dell'articolo 272-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo è rinviato a tempo indeterminato, o se entro il termine di dieci giorni dalla ordinanza non è pronunciata la sentenza che definisce il grado di giudizio, ovvero se è pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio, dalla scadenza del termine sopra indicato o dalla pronuncia della sentenza inoppugnabile».

Art. 35.

1. L'articolo 273 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 273. – (Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio). – Salvo quanto previsto dal tredicesimo comma dell'articolo 272, quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 254 il pretore o il presidente del collegio, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, emette mandato di cattura nei confronti dell'imputato in libertà se lo stesso si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che si dia alla fuga. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna. Nei confronti dell'im-

putato rimesso in libertà a seguito di precedente sentenza di assoluzione il giudice, con la sentenza di condanna, emette mandato di cattura anche quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettività».

Art. 36.

1. Al capo II del titolo I del libro secondo del codice di procedura penale la rubrica della sezione IV è sostituita dalla seguente: «Della rimessione in libertà e delle misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare».

Art. 37.

1. L'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 277. – (Rimessione in libertà). – In ogni stato e grado del procedimento, quando sono venute meno le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, l'imputato in stato di custodia cautelare deve essere rimesso in libertà».

Art. 38.

1. L'articolo 277-bis del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 39.

- 1. L'articolo 278 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «Art. 278. (Principio di proporzionalità). In deroga a quanto previsto nell'articolo 253 il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, dispone con decreto motivato di non emettere il mandato di cattura, di revocare il mandato di cattura non ancora eseguito ovvero di rimettere l'imputato in libertà quando ritiene, in base ad elementi specifici, che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata la custodia cautelare già sofferta dall'imputato ovvero che, tenuto conto di questa, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena».

Art. 40.

- 1. Al primo comma dell'articolo 279 del codice di procedura penale dopo le parole: «Nei procedimenti di competenza del pretore» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto dall'articolo 280,» e le parole: «che procede all'istruzione o» sono soppresse.
- 2. Nello stesso articolo 279 e nella relativa rubrica le parole: «libertà provvisoria», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

Art. 41.

1. L'articolo 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 280. – (Rimessione in libertà disposta nell'istruzione sommaria). – Nell'istruzione sommaria la rimessione in libertà è disposta con decreto motivato dal pubblico ministero prima della richiesta di citazione ovvero dal pretore nei procedimenti di sua competenza.

Nei procedimenti di competenza del tribunale o della Corte di assise il provvedimento continua ad avere effetto anche se l'istruzione sommaria è trasformata in formale.

Se il pubblico ministero o il pretore non ritengono di accogliere la domanda di rimessione in libertà, trasmettono gli atti con le richieste al giudice istruttore, che provvede a norma dell'articolo 279».

Art. 42.

- 1. Alla rubrica e al primo comma dell'articolo 281 del codice di procedura penale le parole: «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».
- 2. All'ultimo comma dello stesso articolo 281 dopo le parole: «il quinto» sono inserite le seguenti: «, il sesto».

Art. 43.

1. L'articolo 282 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 282. - (Misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare). - In deroga a quanto previsto nell'articolo 253, in ogni stato o grado del procedimento il giudice, anzichè emettere il mandato di cattura, dispone con ordinanza l'applicazione di una o più delle seguenti misure, se le stesse appaiono sufficienti a tutelare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo 253:

- 1) prestazione di cauzione o malleveria;
- 2) obbligo di presentazione periodica all'autorità di polizia giudiziaria specificamente indicata, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione;
- 3) divieto di dimorare in un dato luogo ovvero obbligo di dimorare in un comune o in una frazione di esso.

Se ricorrono le condizioni previste nel comma precedente e il mandato è già stato emesso ovvero l'imputato si trova in stato di custodia cautelare a seguito di convalida di arresto, il pubblico ministero o il pretore, nell'istruzione sommaria, ovvero il giudice, in ogni altro stato e grado del procedimento, dispongono con ordinanza la cessazione della custodia cautelare o la revoca del mandato, se non ancora eseguito, e provvedono a norma del medesimo comma.

Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione, nonchè, se prescritto, gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono essere dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorità.

Del provvedimento che impone una o più delle misure previste dai commi precedenti è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto all'autorità giudiziaria di ogni infrazione.

L'applicazione delle misure previste nel presente articolo può essere richiesta anche dall'imputato; per la competenza a decidere sulla domanda si applicano le disposizioni di cui agli articoli 279 e 280.

Le misure imposte possono essere successivamente modificate d'ufficio o su istanza di parte e sono revocate quando siano venute meno le esigenze cautelari. L'ordinanza che decide sull'applicazione, sulla modifica o sulla revoca di taluna delle misure previste nel presente articolo può essere impugnata a norma dell'articolo 281.

Nel corso dell'istruzione, quando a seguito di nuove circostanze le misure applicate appaiono inidonee a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o del pretore, emette mandato di cattura».

Art. 44.

1. L'ultimo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 45.

1. L'articolo 285 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 285. - (Decisione sulla idoneità della cauzione e dei fideiussori - Verbale di ricezione). - Il giudice decide con ordinanza sulla idoneità della cauzione e dei fideiussori.

La cauzione o la malleveria è ricevuta con processo verbale compilato dal cancelliere a ciò particolarmente designato nella ordinanza che applica la misura o in quella che riconosce l'idoneità della cauzione o dei fideiussori.

Nello stesso processo verbale i fideiussori devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni».

Art. 46.

1. L'articolo 286 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 286. - (Provvedimenti nel caso di cessazione o di diminuzione della malleveria). - Se nel corso del procedimento viene a cessare o risulta diminuita la garanzia relativa alla malleveria, il giudice che ha disposto la misura fa notificare all'imputato l'invito a presentare nel termine di dieci giorni a pena di

decadenza uno o più fideiussori nuovi con l'avvertimento che, scaduto il termine senza che l'imputato abbia provveduto, si procederà all'imposizione di misure diverse o, se ne ricorrono le condizioni, all'emissione del provvedimento di cattura.

Fino a quando sia prestata la nuova malleveria permangono gli effetti di quella già prestata».

Art. 47.

1. Al secondo comma dell'articolo 287 del codice di procedura penale le parole: «dal secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dai numeri 2) e 3) del primo comma».

Art. 48.

1. L'articolo 288 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 288. - (Condizione per la liberazione). – L'imputato obbligato a prestare la cauzione o la malleveria che si trovi in stato di custodia cautelare non può essere liberato prima che tale garanzia sia stata prestata e siano state compiute tutte le formalità prevedute dagli articoli precedenti».

Art. 49.

1. Al primo comma dell'articolo 290 del codice di procedura penale le parole: «che ha conceduto la libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «che ha disposto l'applicazione della misura».

Art. 50.

1. La rubrica e il primo comma dell'articolo 291-bis del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 291-bis. – (Modifica e revoca delle prescrizioni inerenti alle misure - Permessi). – Le prescrizioni inerenti alle misure di cui ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 282 possono essere sempre modificate o

revocate, d'ufficio o su istanza di parte, con ordinanza impugnabile a norma dell'articolo 281».

Art. 51.

1. La rubrica ed i primi tre commi dell'articolo 292 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 292. – (Revoca delle misure e provvedimenti relativi). – Contro l'imputato che viola gli obblighi a lui imposti con l'ordinanza che applica le misure o con provvedimento successivo il giudice pronuncia ordinanza di revoca delle misure ed emette mandato di cattura.

Il giudice provvede nello stesso modo se in qualsiasi momento risulta che l'imputato sottoposto alle misure si è dato o è per darsi alla fuga.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti, si è dato alla fuga. Del fermo è data notizia, senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove il fermo è stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette ordine di arresto e trasmette immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria competente».

Art. 52.

- 1. Il secondo comma dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «I difensori delle parti direttamente interessate hanno altresì diritto di assistere alle ispezioni giudiziali, escluse quelle corporali, agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni personali e domiciliari, alle testimonianze a futura memoria, alle ricognizioni e ai confronti fra coimputati e fra imputati e testi. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta».

Art. 53.

1. Il terzo comma dell'articolo 304-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Per le ispezioni giudiziali e per le perquisizioni personali e domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia, ove presente».

Art. 54.

1. Il quarto comma dell'articolo 304-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi di assoluta urgenza il giudice può procedere agli atti menzionati nel primo comma anche senza darne avviso ai difensori, o prima del termine fissato. Nel verbale deve, a pena di nullità, indicare i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie. È salva in ogni caso la facoltà del difensore di intervenire o di altra persona di fiducia di assistere».

Art. 55.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 375 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente:

«Con l'ordinanza di rinvio a giudizio per uno dei reati indicati nell'articolo 253 il giudice, quando ciò sia necessario per salvaguardare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo, dispone la cattura dell'imputato che non vi sia già sottoposto o sia stato rimesso in libertà, ovvero sia sottoposto alle misure di cui all'articolo 282».

Art. 56.

1. Il primo comma dell'articolo 376 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non si può ordinare il rinvio a giudizio, nè dichiarare non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non

è stato commesso dall'imputato o non è preveduto dalla legge come reato se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto».

Art. 57.

1. La rubrica ed i primi due commi dell'articolo 393 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 393. – (Richiesta di emissione del mandato di cattura. Ordine d'arresto, d'accompagnamento e di comparizione). – Il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, nei casi in cui la legge consente l'emissione del mandato di cattura, possono farne richiesta al giudice istruttore, senza che ciò determini la trasformazione dell'istruttoria da sommaria a formale. Negli stessi casi possono tuttavia emettere ordine di arresto se vi è assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettività.

Per l'interrogatorio dell'imputato quando non è stato emesso mandato di cattura o ordine di arresto, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale emettono ordine di comparizione o di accompagnamento osservando le disposizioni dell'articolo 261».

Art. 58.

1. L'ultimo comma dell'articolo 395 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non può, a pena di nullità, essere pronunciata sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, o non è preveduto dalla legge come reato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto».

Art. 59.

1. L'ultimo comma dell'articolo 396 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non può, a pena di nullità, essere fatta richiesta di citazione a giudizio se l'imputato non è stato interrogato sul fatto, ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto».

Art. 60.

1. Il secondo comma dell'articolo 397 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 61.

1. L'ultimo comma dell'articolo 398 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«Il pretore non può, a pena di nullità, pronunciare sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, o non è preveduto dalla legge come reato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

Nel corso dell'istruzione il pretore, quando procede per reati per i quali la legge consente la cattura, se ritiene che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 253, richiede al giudice istruttore l'emissione del mandato di cattura. Negli stessi casi il pretore può tuttavia emettere mandato di arresto se vi è assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettività.

Se il giudice non accoglie la richiesta o se applica una delle misure previste dal primo comma dell'articolo 254-bis ovvero provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 282, la relativa ordinanza è impugnabile dal pretore.

Si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 263».

Art. 62.

1. Al secondo comma dell'articolo 404 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il pretore quando intende provvedere d'ufficio alla riapertura dell'istruzione per reato di sua competenza può emettere mandato di arresto se ricorrono le condizioni previste dal quinto comma dell'articolo 398».

Art. 63.

1. Al secondo comma dell'articolo 444 del codice di procedura penale le parole: «impone o consente» sono sostituite dalla seguente: «consente» e le parole: «emette mandato di cattura se ne è il caso; quando non è competente,» sono soppresse.

Art. 64.

1. Il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Si può inoltre procedere al giudizio di cui al comma precedente, sempre che non siano necessarie speciali indagini, quando nei confronti dell'imputato sia stato emesso, entro il trentesimo giorno dal commesso reato, mandato di cattura ai sensi dell'articolo 393; l'imputato è presentato o citato all'udienza entro il quindicesimo giorno dall'esecuzione del mandato ovvero, se esso è stato preceduto da un ordine di arresto, dall'esecuzione di quest'ultimo».

Art. 65.

1. L'ultimo comma dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nel corso del giudizio il giudice, se del caso, provvede a norma del secondo comma

dell'articolo 282 e, se non permangono le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, ordina la rimessione in libertà dell'imputato».

Art. 66.

1. Il settimo comma dell'articolo 505 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore può procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 502 ed il mandato di cattura ivi previsto è stato emesso ai sensi del quinto comma dell'articolo 398, ovvero ricorrono le circostanze indicate nell'ultimo comma dell'articolo 502».

Art. 67.

1. All'articolo 559 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel primo periodo le parole: «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

Art. 68.

1. Al primo comma dell'articolo 565 del codice di procedura penale le parole: «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

Art. 69.

1. Al primo comma dell'articolo 663 del codice di procedura penale le parole: «di cattura» sono sostituite dalle seguenti: «d'arresto».

Art. 70.

- 1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è inserito il seguente:
- «Art. 10-bis Quando una persona sottoposta a una delle misure di cui al primo comma

dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale o in stato di detenzione domiciliare deve comparire, per ragioni di giustizia, dinanzi all'autorità giudiziaria, il giudice competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l'accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza, autorizza l'allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le opportune prescrizioni e dà comunicazione del provvedimento all'ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente.

L'autorizzazione prevista dal comma precedente può essere concessa anche quando la traduzione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la persona deve comparire».

Art. 71.

- 1. Quando nelle leggi vigenti è prescritta la cattura obbligatoria, si applica la disciplina dell'articolo 254 del codice di procedura penale.
- 2. Quando per la determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura nelle leggi vigenti si fa riferimento ai reati per i quali è previsto il mandato di cattura obbligatorio o il mandato di cattura facoltativo, deve aversi riguardo ai reati indicati rispettivamente negli articoli 254 e 253 del codice di procedura penale, nonchè a quelli per i quali specifiche disposizioni di legge prevedono la cattura obbligatoria o quella facoltativa.
- 3. Quando nelle leggi vigenti è menzionato l'ordine di cattura, la menzione deve intendersi riferita al mandato di cattura o all'ordine di arresto previsti dal primo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale.

Art. 72.

1. Gli ordini ed i mandati di cattura o di arresto emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge conser-

- vano efficacia, salvo che debbano essere revocati in quanto si riferiscano a reati per i quali non è più consentita la loro adozione.
- 2. Competente a disporre la revoca ai sensi del comma 1 è, per i procedimenti pendenti in istruttoria, il magistrato che procede all'istruzione e, negli altri casi, il giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale.
- 3. I provvedimenti con i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state imposte all'imputato le prescrizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale nel testo previgente, conservano efficacia e l'imputato è considerato ad ogni effetto sottoposto alle corrispondenti misure di coercizione previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 43 della presente legge, a far tempo dalla data in cui l'esecuzione delle prescrizioni ha avuto inizio.

Art. 73.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE n. 301

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CASTIGLIONE ED ALTRI

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 42 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Nel trasmettere gli atti all'autorità competente il giudice e il pubblico ministero hanno la facoltà, quando la legge consente l'emissione del mandato di cattura e sussistono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 393 per l'ordine provvisorio di cattura, di emettere rispettivamente mandato o ordine provvisorio di arresto, adeguatamente motivati, che cessano di avere effetto se entro venti giorni dall'emanazione non è emesso mandato di cattura o non è pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva».

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, è abrogato.

Art. 2.

1. All'articolo 231 secondo comma del codice di procedura penale, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

«Se trattasi di reato per il quale egli non è competente per materia, deve trasmettere gli atti del procedimento e ogni cosa che vi si riferisce all'autorità giudiziaria competente. Provvede tuttavia in ogni caso agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovano nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge consente il mandato di cattura e sussistono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 393 per il mandato provvisorio di arresto, può emettere mandato di arresto provvisorio adeguatamente motivato, che cessa di avere effetto se entro venti giorni dalla sua emanazione non è emesso mandato di cattura o non è pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva».

Art. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e dispone il mantenimento della custodia in carcere oppure, quando ne ricorrono le condizioni, applica le misure previste dal primo comma dell'articolo 254-bis ovvero, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 253, dispone che l'imputato sia posto in libertà».

2. Nel sesto comma dello stesso articolo le parole «è imposto o autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato».

Art. 4.

1. È abrogato il terzo comma dell'articolo 251 del codice di procedura penale.

Art. 5.

1. L'articolo 252 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 252. - Condizioni generali per la emissione dei mandati od ordini. - Per poter emettere un mandato o un ordine è necessario che a carico di colui, nei cui confronti il provvedimenti viene emesso, esistano gravi, univoci e concordanti indizi di colpevolezza o, se trattasi di mandato od ordine di comparizione, indizi sufficienti».

Art. 6.

1. L'articolo 253 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 253. - Casi nei quali può essere emesso il mandato di cattura. - Fermo quanto previsto

dall'articolo 252, può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

- 1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni;
- 2) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Il giudice per decidere se emettere il mandato di cattura, deve accertare la sussistenza di concreto pericolo di fuga dell'imputato o di pericolo per l'acquisizione delle prove, desunti da elementi specifici, ovvero di pericolosità dell'imputato in rapporto alle esigenze di tutela della collettività».

· Art. 7.

- 1. L'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «Art. 254. Obbligo di motivazione in caso di non emissione del mandato di cattura per determinati reati. Il giudice, se ritiene di non dover emettere mandato di cattura per insussistenza delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 253, deve darne atto con decreto motivato nel caso in cui proceda contro l'imputato di uno dei seguenti reati:
- 1) delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;
- 2) delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni ovvero l'ergastolo;
 - 3) alienazione o acquisto di schiavi;
- 4) falsificazione di monete, spendita o introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, prevedute dall'articolo 453 del codice penale;
- 5) delitto preveduto dall'articolo 416-bis del codice penale».

Art. 8.

1. L'articolo 254-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 254-bis. - Misure disposte in luogo della custodia in carcere con il mandato o l'ordine di cattura. – Nell'emettere il mandato o l'ordine di cattura, il giudice o il pubblico ministero può disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 282, se ritiene che tali misure siano idonee a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.

Le misure di cui al comma precedente sono revocate con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero o anche d'ufficio, dal giudice indicato nel primo comma dell'articolo 254-ter quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che le hanno consentite o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l'ordinanza di revoca il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere».

Art. 9.

1. Nell'articolo 254-ter del codice di procedura penale, nel primo comma, le parole «le condizioni rispettivamente previste nel primo o nel secondo o nel terzo comma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «le condizioni previste nel primo comma dell'articolo 254-bis».

Art. 10.

- 1. L'articolo 260 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «Art. 260. Revoca e nuova emissione del mandato di cattura. In ogni stato dell'istruzione, quando vengono a mancare le condizioni che legittimano il mandato di cattura, il giudice deve revocarlo.

Il giudice in ogni stato dell'istruzione, quando non ritiene più necessario mantenere il mandato di cattura, lo revoca ed emette, se occorre, mandato di comparizione o d'accompagnamento.

Ouando il mandato di cattura è stato emesso ai sensi del primo comma dell'articolo 393 o dell'articolo 398, la revoca, nel corso dell'istruzione sommaria, è disposta dal giudice istruttore su richiesta del procuratore della Repubblica, del pretore ovvero dell'imputato.

La revoca è disposta con ordinanza.

Quando ne ricorrono le condizioni il giudice può emettere il mandato di cattura anche se lo stesso è stato già revocato o convertito, ovvero non emesso ai sensi dell'articolo 254».

Art. 11.

1. I primi tre commi dell'articolo 261 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253, può essere emesso soltanto mandato di comparizione o di accompagnamento.

Il mandato di comparizione può sempre essere convertito in quello d'accompagnamento, se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.

Il mandato di accompagnamento può emettersi per i reati preveduti dall'articolo 253, quando il giudice non ritiene di emettere mandato di cattura o quando vi è fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto».

Art. 12.

1. Nel primo comma dell'articolo 262 del codice di procedura penale dopo le parole «mandato di cattura», sono inserite le seguenti: «ovvero di emettere il decreto previsto dall'articolo 254».

Art. 13.

- 1. Nel primo comma dell'articolo 263-bis del codice di procedura penale le parole «della misura prevista nei primi due commi dell'articolo 254-bis» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure previste nel primo comma dell'articolo 254-bis».
- 2. Nel terzo comma dell'articolo 263-bis del codice di procedura penale sono aggiunte, in | codice di procedura penale è abrogato.

fine, le seguenti parole: «Tuttavia, anche nei casi in cui è ammessa la richiesta di riesame, l'imputato può proporre immediatamente ricorso per cassazione per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame».

Art. 14.

- 1. Nel terzo comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale le parole «della misura prevista nei primi due commi dell'articolo 254-bis» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure previste nel primo comma dell'articolo 254-bis».
- 2. Dopo il quinto comma dell'articolo 263ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Con la richiesta di riesame, il difensore può chiedere di intervenire, in camera di consiglio, per illustrarla. In tal caso il presidente del tribunale fissa la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso almeno due giorni prima al difensore ed al pubblico ministero, che hanno facoltà di intervenire. Il tribunale decide in ogni caso entro tre giorni dalla data suddetta».

Art. 15.

- 1. Il secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «I mandati devono contenere la specifica enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza, nonchè, se trattasi di mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento, dei motivi che ne giustificano l'emissione».

Art. 16.

1. Il secondo comma dell'articolo 269 del

Art. 17.

1. L'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270. - Ordine di scarcerazione. - Nei casi di istruttoria sommaria la scarcerazione deve essere immediatamente ordinata dal giudice istruttore, su richiesta del pretore, del pubblico ministero e dell'imputato, se ricorrono le condizioni previste nel primo comma dell'articolo precedente. In presenza delle stesse condizioni e in pendenza di arresto o cattura provvisori la scarcerazione deve essere immediatamente ordinata dal pretore o dal pubblico ministero».

Art. 18.

- 1. Nell'articolo 272 del codice di procedura penale, nel primo comma, il numero 4 è sostituito dal seguente:
- «4) per i reati soggetti alla disciplina prevista all'articolo 254:
- a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo;
- b) un anno se la legge prevede una pena minore».

Art. 19.

1. L'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 277. - Facoltà di concedere e revocare la libertà provvisoria. – All'imputato che si trova nello stato di custodia cautelare, anche se in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza, può essere concessa la libertà provvisoria.

Nel concedere la libertà provvisoria, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali o che non sussista la probabilità, in relazione alla personalità dell'imputato e alle circostanze del fatto, che questi, lasciato libero, commetta reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Se interviene condanna di primo grado o in grado di appello, per uno dei delitti indicati nell'articolo 264, il giudice può ordinare, con la sentenza, la revoca della libertà provvisoria concessa nell'istruzione o nel giudizio, emettendo all'uopo mandato di cattura».

Art. 20.

1. Nell'articolo 277-bis le parole «e in deroga all'articolo 253,» sono soppresse.

Art. 21.

- 1. Il secondo comma dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:
- «I difensori delle parti direttamente interessate hanno diritto di assistere ai confronti tra coimputati e tra imputati e testi. Il giudice può disporre, con provvedimento motivato, che l'atto sia compiuto senza l'intervento del difensore; in tal caso l'atto non può essere utilizzato come elemento di prova nel giudizio.
- I difensori hanno altresì diritto di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite per legge.

Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta».

Art. 22.

- 1. Il secondo comma dell'articolo 375 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «Il giudice con l'ordinanza che rinvia a giudizio può ordinare la cattura dell'imputato se questi non è già detenuto per il reato per cui si procede, quando per il medesimo è consentita la cattura».

Art. 23.

1. Il primo comma dell'articolo 376 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non si può ordinare il rinvio a giudizio, nè dichiarare non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto».

Art. 24.

- 1. La rubrica dell'articolo 393 del codice di procedura penale è così modificata: «Richiesta di emissione del mandato di cattura. Ordine di arresto, d'accompagnamento e di comparizione».
- 2. Il primo, secondo e terzo comma dello stesso articolo sono sostituiti dai seguenti:

«Il procuratore della Repubblica o il procuratore generale quando la legge consente l'emissione del mandato di cattura, può farne richiesta al giudice istruttore, senza che ciò determini la trasformazione dell'istruttoria da sommaria in formale. Può tuttavia emettere ordine d'arresto in caso di assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di un concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave ed immediato pericolo per la collettività.

Dell'ordine di arresto il pubblico ministero deve dare comunicazione al giudice istruttore entro 48 ore dalla sua emanazione, richiedendo contestualmente l'emissione del mandato di cattura. Se la richiesta del mandato di cattura non è accolta, il giudice istruttore ordina l'immediata revoca dell'ordine. In ogni caso l'ordine di arresto cessa di avere effetto se entro sette giorni dalla emanazione non è disposto dal giudice istruttore mandato di cattura.

Quando l'imputato non è stato interrogato a seguito di emissione di mandato di cattura o di | codice di procedura penale è abrogato.

ordine di arresto il procuratore della Repubblica o il procuratore generale emette ordine di comparizione o di accompagnamento, osservando le disposizioni dell'articolo 261».

Art. 25.

1. L'ultimo comma dell'articolo 395 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non può, a pena di nullità, essere pronunciata sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto».

Art. 26.

1. Nell'ultimo comma dell'articolo 396 del codice di procedura penale dopo le parole «d'accompagnamento,» sono inserite le seguenti: «ovvero nel mandato di cattura emesso ai sensi dell'articolo 393,».

Art. 27.

1. Il secondo comma dell'articolo 398 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«In ogni caso il pretore, negli stessi procedimenti può spedire contro l'imputato un mandato di comparizione o di accompagnamento, sentire il denunciante o querelante e l'offeso in contradditorio di chi è indicato come reo e compiere tutti gli atti istruttori che la legge attribuisce al giudice istruttore nel procedimento con istruzione formale».

Art. 28.

1. Il secondo comma dell'articolo 397 del

Art. 29.

1. L'ultimo comma dell'articolo 398 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Il pretore non può, a pena di nullità, pronunciare sentenze di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto».

Art. 30.

1. Il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Il procuratore della Repubblica può inoltre procedere al giudizio di cui al precedente comma, sempre che non siano necessarie speciali indagini nei confronti di persone arrestate a seguito di ordine di arresto ovvero di mandato disposto ai sensi dell'articolo 393, emessi entro il trentesimo giorno dal commesso reato; l'arrestato è presentato all'udienza non oltre il decimo giorno dall'arresto».

Art. 31.

1. Il pretore, nell'esercizio dell'azione penale di cui all'articolo 74 del codice di procedura penale, quando la legge consente l'emissione del mandato di cattura, ne fa richiesta al giudice istruttore.

- 2. Può tuttavia emettere ordine di arresto in caso di assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di un concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave ed immediato pericolo per la collettività.
- 3. Se il giudice non accoglie la richiesta ovvero se applica una delle misure previste dall'articolo 254 del codice di procedura penale la relativa ordinanza è impugnabile dal pretore; si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 263 dello stesso codice.

Art. 32.

- 1. Quando nelle leggi vigenti è prescritta la cattura obbligatoria, si applica la disciplina dell'articolo 254 del codice di procedura penale.
- 2. Quando per la determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura nelle leggi vigenti si fa riferimento ai reati per i quali è previsto il mandato di cattura obbligatorio o il mandato di cattura facoltativo, deve aversi riguardo ai reati indicati rispettivamente negli articoli 253 e 254 del codice di procedura penale, nonchè a quelli per i quali specifiche disposizioni di legge prevedono la cattura obbligatoria o quella facoltativa.

DISEGNO DI LEGGE n. 421

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BATTELLO ED ALTRI

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 42 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nel trasmettere gli atti all'autorità competente il giudice e il pubblico ministero hanno la facoltà, quando la legge consente l'emissione del mandato di cattura e sussistono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 393 per l'ordine provvisorio di cattura, di emettere rispettivamente mandato od ordine provvisorio di arresto, adeguatamente motivati, che cessano di avere effetto se entro venti giorni dall'emanazione non è emesso mandato di cattura o non è pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva».

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, è abrogato.

Art. 2.

1. All'articolo 231, secondo comma, del codice di procedura penale, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

«Se trattasi di reato per il quale egli non è competente per materia, deve trasmettere gli atti del procedimento e ogni cosa che vi si riferisce all'autorità giudiziaria competente. Provvede tuttavia in ogni caso agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovano nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge consente il mandato di cattura e sussistono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 393 per il mandato provvisorio di arresto, può emettere mandato di arresto provvisorio adeguatamente motivato, che cessa di avere effetto se entro venti

giorni dalla sua emanazione non è emesso mandato di cattura o non è pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva».

Art. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e dispone il mantenimento della custodia in carcere, oppure, quando ne ricorrono le condizioni, applica le misure previste dal primo comma dell'articolo 254-bis ovvero, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 253, dispone che l'imputato sia posto in libertà».

2. Nel sesto comma dello stesso articolo le parole: «è imposto o autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato».

Art. 4.

1. È abrogato il terzo comma dell'articolo 251 del codice di procedura penale.

Art. 5.

1. L'articolo 252 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 252. – Condizioni generali per la emissione dei mandati od ordini. – Per poter emettere un mandato o un ordine è necessario che a carico di colui, nei cui confronti il provvedimento viene emesso, esistano gravi e concordanti indizi di colpevolezza o, se trattasi di mandato od ordine di comparizione, indizi sufficienti e concordanti».

Art. 6.

1. L'articolo 253 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

- «Art. 253. Casi nei quali può essere emesso il mandato di cattura. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 252, può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:
- 1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni;
- 2) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Il giudice per decidere se emettere il mandato di cattura deve accertare la sussistenza di concreto pericolo di fuga dell'imputato o di pericolo per l'acquisizione delle prove, desunti da elementi specifici, ovvero di pericolosità dell'imputato in rapporto alle esigenze di tutela della collettività».

Art. 7.

- 1. L'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «Art. 254. Obbligo di motivazione in caso di non emissione del mandato di cattura per determinati reati. Il giudice, se ritiene di non dover emettere mandato di cattura per insussistenza delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 253, deve darne atto con decreto motivato nel caso in cui proceda contro l'imputato di uno dei seguenti reati:
- 1) delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;
- 2) delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni ovvero l'ergastolo;
 - 3) alienazione o acquisto di schiavi;
- 4) falsificazione di monete, spendita o introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, prevedute dall'articolo 453 del codice penale;
- 5) delitto preveduto dall'articolo 416-bis del codice penale».

Art. 8.

1. L'articolo 254-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 254-bis. – Misure disposte in luogo della custodia in carcere con il mandato o l'ordine di cattura. – Nell'emettere il mandato o l'ordine di cattura, il giudice o il pubblico ministero può disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 282 se ritiene che tali misure siano idonee a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.

Le misure di cui al comma precedente sono revocate con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero o anche d'ufficio, dal giudice indicato nel primo comma dell'articolo 254-ter quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che le hanno consentite o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l'ordinanza di revoca il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere».

Art. 9.

1. Nell'articolo 254-ter del codice di procedura penale, nel primo comma, le parole «le condizioni rispettivamente previste nel primo o nel secondo o nel terzo comma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti «le condizioni previste nel primo comma dell'articolo 254-bis».

Art. 10.

- 1. L'articolo 260 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «Art. 260. Revoca e nuova emissione del mandato di cattura. In ogni stato dell'istruzione, quando vengono a mancare le condizioni che legittimano il mandato di cattura, il giudice deve revocarlo.

Il giudice in ogni stato dell'istruzione, quando non ritiene più necessario mantenere il mandato di cattura, lo revoca ed emette, se occorre, mandato di comparizione o di accompagnamento.

Quando il mandato di cattura è stato emesso ai sensi del primo comma dell'articolo 393 o dell'articolo 398-bis, la revoca, nel corso dell'istruttoria sommaria, è disposta dal giudice istruttore su richiesta del procuratore della Repubblica, del pretore ovvero dell'imputato.

La revoca è disposta con ordinanza.

Quando ne ricorrono le condizioni, il giudice può emettere il mandato di cattura anche se lo stesso è stato già revocato o convertito, ovvero non è emesso ai sensi dell'articolo 254».

Art. 11.

1. I primi tre commi dell'articolo 261 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253, può essere emesso soltanto mandato di comparizione o di accompagnamento.

Il mandato di comparizione può sempre essere convertito in quello di accompagnamento, se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.

Il mandato di accompagnamento può emettersi per i reati preveduti dall'articolo 253, quando il giudice non ritiene di emettere mandato di cattura o quando vi è fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto».

Art. 12.

1. Nel primo comma dell'articolo 262 del codice di procedura penale, dopo le parole: «mandato di cattura» sono inserite le seguenti: «ovvero di emettere il decreto previsto dall'articolo 254».

Art. 13.

1. Nel primo comma dell'articolo 263-bis del codice di procedura penale, le parole:

«della misura prevista nei primi due commi dell'articolo 254-bis» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure previste nel primo comma dell'articolo 254-bis».

2. Nel terzo comma dell'articolo 263-bis del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Tuttavia, anche nei casi in cui è ammessa la richiesta di riesame, l'imputato può proporre immediatamente ricorso per cassazione per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame».

Art. 14.

- 1. Nel terzo comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale le parole: «della misura prevista nei primi due commi dell'articolo 254-bis» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure previste nel primo comma dell'articolo 254-bis».
- 2. Dopo il quinto comma dell'articolo 263ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Con la richiesta di riesame, il difensore può chiedere di intervenire, in camera di consiglio, per illustrarla. In tal caso il presidente del tribunale fissa la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso almeno due giorni prima al difensore e al pubblico ministero, che hanno facoltà di intervenire. Il tribunale decide in ogni caso entro tre giorni dalla data suddetta».

Art. 15.

- 1. Il secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «I mandati devono contenere la specifica enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza, nonchè, se trattasi di mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento, dei motivi che ne giustificano l'emissione».

Art. 16.

1. Il secondo comma dell'articolo 269 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 17.

1. L'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270. – Ordine di scarcerazione. – Nei casi di istruttoria sommaria la scarcerazione deve essere immediatamente ordinata dal giudice istruttore, su richiesta del pretore, del pubblico ministero o dell'imputato, se ricorrono le condizioni previste nella prima parte dell'articolo precedente. In presenza delle stesse condizioni e in pendenza di arresto o cattura provvisori la scarcerazione deve essere immediatamente ordinata dal pretore o dal pubblico ministero».

Art. 18.

- 1. Nell'articolo 272 del codice di procedura penale, nel primo comma, il numero 4 è sostituito dal seguente:
- «4) per i reati soggetti alla disciplina prevista all'articolo 254:
- a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo:
- *b*) un anno se la legge prevede una pena minore».

Art. 19.

1. L'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 277. – Facoltà di concedere e revocare la libertà provvisoria. – All'imputato che si trova nello stato di custodia cautelare, anche se in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura o di assistenza, può essere concessa la libertà provvisoria.

Nel concedere la libertà provvisoria, il giudice valuta che non vi ostino ragioni

processuali o che non sussista la probabilità, in relazione alla personalità dell'imputato e alle circostanze del fatto, che questi, lasciato libero, commetta reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Se interviene condanna di primo grado o in grado di appello per uno dei delitti indicati nell'articolo 254, il giudice può ordinare, con la sentenza, la revoca della libertà provvisoria concessa nell'istruzione o nel giudizio, emettendo all'uopo mandato di cattura».

Art. 20.

1. Nell'articolo 277-bis le parole: «e in deroga all'articolo 253» sono soppresse.

Art. 21.

- 1. Il secondo comma dell'articolo 304bisdel codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:
- «I difensori delle parti direttamente interessate hanno diritto di assistere ai confronti fra coimputati e tra imputati e testi. Il giudice può disporre, con provvedimento motivato, che l'atto sia compiuto senza l'intervento del difensore; in tal caso l'atto non può essere utilizzato come elemento di prova nel giudizio.
- I difensori hanno altresì diritto di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge.

Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta».

Art. 22.

- 1. Il secondo comma dell'articolo 375 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «Il giudice con l'ordinanza che rinvia a giudizio può ordinare la cattura dell'imputato

se questi non è già detenuto per il reato per cui si procede, quando per il medesimo è consentita la cattura».

Art. 23.

1. Il primo comma dell'articolo 376 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non si può ordinare il rinvio a giudizio, nè dichiarare non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto».

Art. 24.

- 1. La rubrica dell'articolo 393 del codice di procedura penale è così modificata: «Richiesta di emissione del mandato di cattura. Ordine di arresto, d'accompagnamento e di comparizione».
- 2. Il primo, secondo e terzo comma dello stesso articolo sono sostituiti dai seguenti:

«Il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, quando la legge consente l'emissione del mandato di cattura, può farne richiesta al giudice istruttore, senza che ciò determini la trasformazione dell'istruttoria da sommaria in formale. Può tuttavia emettere ordine di arresto in caso di assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di un concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettività.

Dell'ordine di arresto il pubblico ministero deve dare comunicazione al giudice istruttore entro 48 ore dalla sua emanazione, richiedendo contestualmente l'emissione del mandato di cattura. Se la richiesta del mandato di cattura non è accolta, il giudice istruttore ordina l'immediata revoca dell'ordine. In ogni caso l'ordine di arresto cessa di avere effetto se entro sette giorni dalla emanazione non è

disposto dal giudice istruttore il mandato di cattura.

Quando l'imputato non è stato interrogato a seguito di emissione di mandato di cattura o di ordine di arresto, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale emette ordine di comparizione o di accompagnamento osservando le disposizioni dell'articolo 261».

Art. 25.

1. L'ultimo comma dell'articolo 395 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non può, a pena di nullità, essere pronunciata sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto».

Art. 26.

1. Nell'ultimo comma dell'articolo 396 del codice di procedura penale dopo le parole: «di accompagnamento» sono inserite le seguenti: «ovvero nel mandato di cattura emesso ai sensi dell'articolo 393».

Art. 27.

1. Il secondo comma dell'articolo 397 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 28.

1. Il secondo comma dell'articolo 398 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«In ogni caso il pretore, negli stessi procedimenti, può spedire contro l'imputato un mandato di comparizione o di accompagnamento, sentire il denunciante o querelante e

l'offeso in contradditorio di chi è indicato come reo e compiere tutti gli atti istruttori che la legge attribuisce al giudice istruttore nel procedimento con istruzione formale».

Art. 29.

- 1. L'ultimo comma dell'articolo 398 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «Il pretore non può, a pena di nullità, pronunciare sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto».

Art. 30.

1. Dopo l'articolo 398 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 398-bis. - (Richiesta o emissione del mandato di cattura da parte del pretore). - Il pretore, nell'esercizio dell'azione penale di cui all'articolo 74, quando la legge consente l'emissione del mandato di cattura, ne fa richiesta al giudice istruttore.

Può tuttavia emettere ordine di arresto in caso di assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di un concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettività.

Se il giudice non accoglie la richiesta ovvero

se applica una delle misure previste dall'articolo 254-bis, la relativa ordinanza è impugnabile dal pretore. Si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 263».

Art. 31.

1. Il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Il procuratore della Repubblica puo inoltre procedere al giudizio di cui al precedente comma, sempre che non siano necessarie speciali indagini, nei confronti di persone arrestate a seguito di ordine di arresto ovvero di mandato disposto ai sensi dell'articolo 393, emessi entro il trentesimo giorno dal commesso reato. L'arrestato è presentato all'udienza non oltre il decimo giorno dall'arresto».

Art. 32.

- 1. Quando nelle leggi vigenti è prescritta la cattura obbligatoria, si applica la disciplina dell'articolo 254 del codice di procedura penale.
- 2. Quando per la determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura nelle leggi vigenti si fa riferimento ai reati per i quali è previsto il mandato di cattura obbligatorio o il mandato di cattura facoltativo, deve aversi riguardo ai reati indicati rispettivamente negli articoli 253 e 254 del codice di procedura penale, nonchè a quelli per i quali specifiche disposizioni di legge prevedono la cattura obbligatoria o quella facoltativa.

DISEGNO DI LEGGE N. 622

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Nuove norme in materia di libertà personale e di garanzie difensive dell'imputato nel processo penale

Art. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-bis, eccettuati quelli indicati nel terzo comma dell'articolo 304-ter, l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia, che viene immediatamente avvertito».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e, valutate le esigenze cautelari di cui all'articolo 253, dispone il mantenimento della custodia in carcere, l'applicazione della misura prevista nel primo comma dell'articolo 254-bis o di quelle previste nell'articolo 282, ovvero la liberazione dell'imputato».

2. Nel sesto comma dello stesso articolo le parole «è imposto o autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato».

Art. 3.

1. Nel terzo comma dell'articolo 250 del codice di procedura penale le parole «è imposta o consentita» sono sostituite dalle seguenti: «è consentita».

Art. 4.

1. L'articolo 252 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 252 - (Condizioni generali per la emissione dei mandati od ordini). - Per poter emettere un mandato o un ordine è necessario che a carico di colui nei cui confronti il provvedimento viene emesso esistano gravi indizi di colpevolezza o, se trattasi di mandato od ordine di comparizione ovvero di mandato od ordine di accompagnamento emesso ai sensi del primo comma dell'articolo 261, sufficienti indizi. Tuttavia, quando il magistrato ritiene che l'istruzione debba essere chiusa con dichiarazione di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato e questo non è già stato interrogato, è emesso mandato od ordine di comparizione».

Art. 5.

1. L'articolo 253 del codice di procedura penale è sostituito del seguente:

«Art. 253 - (Condizioni per la emissione del mandato di cattura). - Salvo quanto previsto dagli articoli 278 e 282, il mandato di cattura è emesso contro l'imputato di delitto non colposo punito con la reclusione superiore nel massimo a tre anni o di delitto colposo punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, quando sussistono inderogabili esigenze di tutela dell'acquisizione o della genuinità di specifiche fonti di prova, ovvero quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che si dia alla fuga ed il giudice ritenga che per il delitto per cui si procede verrà irrogata con la sentenza una

pena superiore a due anni di reclusione, ovvero quando, per la pericolosità dell'imputato desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, sussistono esigenze di tutela della collettività».

Art. 6.

- 1. L'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «Art. 254 (Obbligo di motivazione in caso di non emissione del mandato di cattura per determinati reati). Il giudice, se ritiene di non emettere mandato di cattura per insussistenza delle esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, deve darne atto con decreto motivato nel caso in cui proceda contro l'imputato di uno dei seguenti reati:
- 1) delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;
- 2) delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal capoverso dell'articolo 567 del codice penale, ovvero l'ergastolo;
 - 3) alienazione o acquisto di schiavi;
- 4) falsificazione di monete, spendita o introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, preveduto dall'articolo 453 del codice penale;
- 5) delitto preveduto dall'articolo 416-bis del codice penale».

Art. 7.

1. L'articolo 254-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 254-bis - (Misura disposta in luogo della custodia in carcere con il mandato o l'ordine di cattura). – In ogni stato e grado del procedimento, nell'emettere il mandato o l'ordine di cattura, il pubblico ministero o il giudice dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di

cura o di assistenza, quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.

La misura di cui al comma precedente è revocata con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero o anche d'ufficio, dal giudice indicato nel primo comma dell'articolo 254-ter quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che l'hanno consentita o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l'ordinanza di revoca il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere».

Art. 8,

1. L'articolo 254-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 254-ter - (Misura disposta in luogo della custodia in carcere con provvedimento successivo). - Nel corso dell'istruzione sommaria il pubblico ministero dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari previste nell'articolo 253. Il pubblico ministero, se è presentata domanda di applicazione della misura e non ritiene di accoglierla, trasmette gli atti con le sue richieste al giudice istruttore affinchè decida. In ogni altro stato e grado del procedimento la suddetta misura è concessa dal giudice indicato nell'articolo 279.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente».

Art. 9.

- 1. L'articolo 260 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «Art. 260 (Revoca e nuova emissione del mandato di cattura). In ogni stato e grado del procedimento, quando il mandato di cattura non è stato ancora eseguito, il giudice lo

revoca con ordinanza se sono venute meno le esigenze cautelari o le altre condizioni che lo legittimano.

Nel corso dell'istruzione, quando nuove circostanze lo richiedono, il giudice emette mandato di cattura anche se lo stesso è stato già revocato o non emesso ai sensi dell'articolo 254 o dell'articolo 278, ovvero se l'imputato è stato rimesso in libertà ai sensi dell'articolo 277».

Art. 10.

1. La rubrica e i primi tre commi dell'articolo 261 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 261 - (Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o d'accompagnamento). – Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253, può essere emesso soltanto mandato di comparizione. Tuttavia, il mandato di comparizione può sempre essere convertito in quello d'accompagnamento, se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.

Il mandato di accompagnamento può emettersi per i reati preveduti dall'articolo 253, quando vi è fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto».

Art. 11.

1. Nel primo comma dell'articolo 262 del codice di procedura penale dopo le parole «mandato di cattura,» sono inserite le seguenti: «ovvero di emettere il decreto previsto dall'articolo 254,».

Art. 12.

- 1. L'ultima parte del primo comma dell'articolo 263-bis del codice di procedura penale è abrogata.
- 2. Nel terzo comma dello stesso articolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Tuttavia, anche nei casi in cui è ammessa la richiesta di riesame, l'imputato può proporre immediatamente ricorso per Cassazione per

violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame».

Art. 13.

- 1. Il terzo comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato, o, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione delle misure previste dall'articolo 282. Quando conferma il provvedimento il tribunale dispone anche, in luogo della custodia in carcere dell'imputato, l'applicazione della misura dell'arresto domiciliare, se la stessa è sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253».
- 2. Dopo il quinto comma dello stesso articolo è inserito il seguente:

«Con la richiesta di riesame, il difensore può chiedere di intervenire, in camera di consiglio, per illustrarla. In tal caso il presidente del tribunale fissa la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso almeno due giorni prima al difensore ed al pubblico ministero, che hanno facoltà di intervenire. Il tribunale decide in ogni caso entro tre giorni dalla data suddetta».

Art. 14.

- 1. Il secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la specifica enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza, nonchè dei motivi che ne determinano la emissione».

2. Nel terzo comma dello stesso articolo dopo le parole «in carcere» sono inserite le seguenti: «o nell'altro luogo indicato nel provvedimento».

Art. 15.

1. Nel secondo comma dell'articolo 265 del codice di procedura penale le parole «è prescritto o autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato».

Art. 16.

- 1. Nel primo comma dell'articolo 269 del codice di procedura penale le parole «indizi sufficienti» sono sostituite dalle seguenti: «indizi gravi».
- 2. Il secondo comma del medesimo articolo è abrogato.

Art. 17.

- 1. Nel primo comma dell'articolo 270 del codice di procedura penale le parole «dalla prima parte dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo precedente».
- 2. Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui il pubblico ministero non ritiene di ordinare la scarcerazione richiesta dall'imputato, provvede il giudice istruttore, al quale l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero, insieme con le sue conclusioni e con gli atti del procedimento».

Art. 18.

- 1. Nell'articolo 272 del codice di procedura penale il numero 4 del primo comma è sostituito dal seguente:
- «4) per i reati soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 254:
- a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo;

- b) un anno se la legge prevede una pena minore».
- 2. Il decimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

«Quando sussiste taluna delle esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, con l'ordinanza di scarcerazione può essere imposta all'imputato una o più delle misure coercitive previste nell'articolo 282. Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze».

Art. 19.

1. Il sesto comma dell'articolo 272-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«La disposizione del capoverso precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo è rinviato a tempo indeterminato, o se entro il termine di dieci giorni dalla ordinanza non è pronunciata la sentenza che definisce il grado di giudizio, ovvero se è pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio, dalla scadenza del termine sopra indicato o dalla pronuncia della sentenza inoppugnabile».

Art. 20.

1. L'articolo 273 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 273 - (Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio). – Salvo quanto previsto dal tredicesimo comma dell'articolo 272, quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 254 il pretore o il presidente del collegio, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, emette mandato di cattura nei confronti dell'imputato in libertà se lo stesso si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che si dia alla fuga. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna.

Nei confronti dell'imputato rimesso in libertà a seguito di precedente sentenza di assolu-

zione il giudice, con la sentenza di condanna, emette mandato di cattura anche quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettività».

Art. 21.

1. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del libro II del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: «Della rimessione in libertà e delle misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare».

Art. 22.

1. L'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 277 - (Rimessione in libertà). – In ogni stato e grado del procedimento, quando sono venute meno le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, l'imputato in stato di custodia cautelare deve essere rimesso in libertà».

Art. 23.

1. L'articolo 277-bis del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 24.

1. L'articolo 278 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 278 - (Principio di proporzionalità). – In deroga a quanto previsto nell'articolo 253 il pubblico ministero o il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, dispone con decreto motivato di non emettere l'ordine o il mandato di cattura, di revocare l'ordine o il mandato di cattura non ancora eseguito, ovvero di rimettere l'imputato in libertà, quando ritiene che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata la custodia cautelare già sofferta dall'imputato, ovvero che, tenuto conto di questa, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena».

Art. 25.

1. Nella rubrica, nel primo e nell'ultimo comma dell'articolo 279 del codice di procedura penale le parole «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

Art. 26.

1. L'articolo 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 280 - (Rimessione in libertà disposta dal pubblico ministero). – Nei procedimenti di competenza del tribunale o della corte di assise durante l'istruzione sommaria la rimessione in libertà è disposta, prima della richiesta di citazione, con decreto motivato, dal pubblico ministero.

Quando l'istruzione sommaria è trasformata in istruzione formale, il provvedimento continua ad avere effetto.

Se il pubblico ministero non ritiene di accogliere la domanda di rimessione in libertà, trasmette gli atti con le sue richieste al giudice istruttore, che provvede a norma dell'articolo 279».

Art. 27.

1. Nella rubrica e nel primo comma dell'articolo 281 del codice di procedura penale le parole «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

Art. 28.

1. L'articolo 282 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 282 - (Misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare. Principio di adeguatezza). - In deroga a quanto previsto nell'articolo 253, in ogni stato o grado del procedimento il pubblico ministero o il giudice, anzichè emettere l'ordine o il mandato di cattura, dispone con ordinanza l'applicazione di una o più delle seguenti misure, se le stesse

appaiono sufficienti a tutelare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo 253:

- 1) prestazione di cauzione o malleveria;
- 2) obbligo di presentazione periodica all'autorità di polizia giudiziaria specificamente indicata, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione;
- 3) divieto di dimorare in un dato luogo ovvero obbligo di dimorare in un comune o in una frazione di esso.

Se ricorrono le condizioni previste nel comma precedente e l'ordine o il mandato è già stato emesso ovvero l'imputato si trova in stato di custodia cautelare a seguito di convalida di arresto, il pubblico ministero o il giudice dispone, con ordinanza, la cessazione della custodia cautelare o la revoca dell'ordine o del mandato, se non ancora eseguito, e provvede a norma del medesimo comma.

Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione, nonchè, se prescritto, gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono essere dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorità.

Del provvedimento che impone una o più delle misure previste dai commi precedenti è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto all'autorità giudiziaria di ogni infrazione.

L'applicazione delle misure previste nel presente articolo può essere richiesta anche dall'imputato; per la competenza a decidere sulla domanda si applicano le disposizioni di cui agli articoli 279 e 280.

Le misure imposte possono essere successivamente modificate d'ufficio o su istanza di parte e sono revocate quando siano venute meno le esigenze cautelari. L'ordinanza che decide sull'applicazione, sulla modifica o sulla revoca di taluna delle misure previste nel presente articolo può essere impugnata a norma dell'articolo 281.

Nel corso dell'istruzione, quando a seguito

di nuove circostanze le misure applicate appaiono inidonee a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, emette mandato di cattura».

Art. 29.

1. L'ultimo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 30.

1. L'articolo 285 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 285 - (Decisione sulla idoneità della cauzione e dei fideiussori; verbale di ricezione). - Il giudice decide con ordinanza sulla idoneità della cauzione e dei fideiussori.

La cauzione o la malleveria è ricevuta con processo verbale compilato dal cancelliere a ciò particolarmente designato nella ordinanza che applica la misura o in quella che riconosce l'idoneità della cauzione o dei fideiussori.

Nello stesso processo verbale i fideiussori devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni».

Art. 31.

1. L'articolo 286 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 286 - (Provvedimenti nel caso di cessazione o di diminuzione della malleveria). - Se nel corso del procedimento viene a cessare o risulta diminuita la garanzia relativa alla malleveria, l'autorità che ha applicato la misura fa notificare all'imputato l'invito a presentare nel termine di dieci giorni a pena di decadenza uno o più fideiussori nuovi con l'avvertimento che, scaduto il termine senza che l'imputato abbia provveduto, si procederà all'imposizione di misure diverse o, se ne ricorrono le condizioni, all'emissione del provvedimento di cattura.

Fino a quando sia prestata la nuova malleveria permane quella già prestata».

Art. 32.

1. Nel secondo comma dell'articolo 287 del codice di procedura penale le parole «dal secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dai numeri 2 e 3 del primo comma».

Art. 33.

1. L'articolo 288 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 288 - (Condizione per la liberazione). – L'imputato obbligato a prestare la cauzione o la malleveria che si trovi in stato di custodia cautelare non può essere liberato prima che tale garanzia sia stata prestata e siano state compiute tutte le formalità prevedute dagli articoli precedenti».

Art. 34.

1. Nel primo comma dell'articolo 290 del codice di procedura penale le parole «che ha conceduto la libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «che ha disposto l'applicazione della misura».

Art. 35.

1. La rubrica e il primo comma dell'articolo 291-bis del codice di procedura penale sono sostituiti come segue:

«Art. 291-bis - (Modifica e revoca delle prescrizioni inerenti alle misure - Permessi). – Le prescrizioni inerenti alle misure di cui ai numeri 2 e 3 del primo comma dell'articolo 282 possono essere sempre modificate o revocate, d'ufficio o su istanza di parte, con ordinanza impugnabile a norma dell'articolo 281».

Art. 36.

1. La rubrica ed i primi tre commi dell'articolo 292 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: «Art. 292 - (Revoca delle misure e provvedimenti relativi). - Contro l'imputato che viola gli obblighi a lui imposti con l'ordinanza che applica le misure o con provvedimento successivo il giudice pronuncia ordinanza di revoca delle misure ed emette mandato di cattura.

Il giudice provvede nello stesso modo se in qualsiasi momento risulta che l'imputato sottoposto alle misure si è dato o è per darsi alla fuga.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti, si è dato alla fuga. Del fermo è data notizia, senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette ordine di arresto e trasmette immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria competente».

Art. 37.

1. Il secondo comma dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«I difensori delle parti hanno altresì diritto di assistere alle ispezioni giudiziali, escluse quelle corporali, agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni personali e domiciliari, alle testimonianze a futura memoria, alle ricognizioni e ai confronti fra coimputati e fra imputati e testi. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta».

Art. 38.

1. Il terzo comma dell'articolo 304-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Per le ispezioni giudiziali e per le perquisizioni personali e domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi

assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia».

Art. 39.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 375 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente:

«Con l'ordinanza di rinvio a giudizio per uno dei reati indicati nell'articolo 253 il giudice, quando ciò sia necessario per salvaguardare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo, dispone, nei confronti dell'imputato che non vi sia già sottoposto o sia stato rimesso in libertà, ovvero sia sottoposto alle misure di cui all'articolo 282, la cattura».

Art. 40.

1. Il primo comma dell'articolo 376 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non si può ordinare il rinvio a giudizio, nè dichiarare non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto».

Art. 41.

1. Nel primo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale le parole «lo prescrive o lo consente» sono sostituite dalle seguenti: «lo consente».

Art. 42.

1. L'ultimo comma dell'articolo 395 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non può, a pena di nullità, essere pronunciata sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non

sussiste o non è stato commesso dall'imputato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un ordine rimasto senza effetto».

Art. 43.

1. Il secondo comma dell'articolo 397 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Quando ricorrono le condizioni previste nel secondo comma dell'articolo 375 il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, contemporaneamente alla richiesta di citazione, emette ordine di cattura dell'imputato. Al procuratore generale ed al procuratore della Repubblica spetta la facoltà preveduta dall'ultimo comma dello stesso articolo».

Art. 44.

1. L'ultimo comma dell'articolo 398 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Il pretore non può, a pena di nullità, pronunciare sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto».

Art. 45.

1. Nel secondo comma dell'articolo 444 del codice di procedura penale le parole «impone o consente» sono sostituite dalla seguente: «consente».

Art. 46.

1. L'ultimo comma dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nel corso del giudizio il giudice, se del caso, provvede a norma del secondo comma

dell'articolo 282 e, se non permangono le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, ordina la rimessione in libertà dell'imputato».

Art. 47.

1. Nell'articolo 559 del codice di procedura penale, nella rubrica e nella prima parte le parole «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

Art. 48.

1. Nel primo comma dell'articolo 565 del codice di procedura penale le parole «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

Art. 49.

- 1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, è sostituito dal seguente:
- «Art. 12. 1. Nel caso indicato nell'articolo 42 del codice di procedura penale, il giudice o il pubblico ministero, nel trasmettere gli atti all'autorità competente, emette mandato ovvero ordine di arresto, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge per l'emissione del mandato di cattura da parte del giudice competente».

Art. 50.

1. Quando nelle leggi vigenti è prescritta la cattura obbligatoria, si applica la disciplina dell'articolo 254 del codice di procedura penale.

2. Quando per la determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura nelle leggi vigenti si fa riferimento ai reati per i quali è previsto il mandato di cattura obbligatorio o il mandato di cattura facoltativo, deve aversi riguardo ai reati indicati rispettivamente negli articoli 254 e 253 del codice di procedura penale, nonchè a quelli per i quali specifiche disposizioni di legge prevedono la cattura obbligatoria o quella facoltativa.

Art. 51.

- 1. Gli ordini ed i mandati di cattura o di arresto emessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, salvo che debbano essere revocati in quanto si riferiscano a reati per i quali non è più consentita la loro adozione.
- 2. Competente a disporre la revoca ai sensi del comma 1 è, per i procedimenti pendenti in istruttoria, il magistrato che procede all'istruzione e, negli altri casi, il giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale.
- 3. I provvedimenti con i quali, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono state imposte all'imputato le prescrizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale nel testo previgente conservano efficacia e l'imputato è considerato ad ogni effetto sottoposto alle corrispondenti misure di coercizione previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 28, a far tempo dalla data in cui l'esecuzione delle prescrizioni ha avuto inizio.